

CVII.

TORNATA DI MARTEDÌ 2 LUGLIO 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica un elenco di registrazioni fatte con riserva dalla Corte dei conti. — Il deputato Galli interroga l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle recenti notizie che, avendo tutto il carattere dell'attendibilità, sembrano compromettere la questione sul valico del Sempione e le deliberazioni prese nel protocollo di Berna — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Il deputato Armirotti protesta contro un giudizio portato dall'onorevole Galli sopra una deliberazione del municipio di Genova. — Non si concede l'autorizzazione a procedere contro il deputato Andrea Costa. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle tasse sugli spiriti — Parlano i deputati Galimberti, Benedini, Saporito, Colombo, Gianolio, Carnazza-Amari, Borelli, Borgatta, Vastarini-Cresi, Bertana, Salandra, Giovanelli, Balsamo, Quattrocchi, Grassi-Pasini, Pavoncelli, Imbriani, il relatore deputato Pantano ed il ministro delle finanze. — Il presidente comunica il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per autorizzare la provincia di Bari ad eccedere il limite della sovrimposta — Comunica quindi questa domanda d'interpellanza degli onorevoli Imbriani, Mellusi, Armirotti, Aveni, Basetti, Rubichi, Andrea Costa, Musini, Sacchi, Meyer, Diligenti: " I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro degli esteri, sull'azione del Governo italiano, di fronte a quella di altri Governi verso la Confederazione elvetica „ — Risposta del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri — Il deputato Imbriani prende atto delle dichiarazioni del ministro e non insiste. — Il deputato Benedini interroga l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sul divieto preventivo imposto dall'autorità austriaca di Riva allo sbarco di una comitiva di regnicoli organizzata a scopo di gita di piacere — Risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2,15 pomeridiane.
Pullè, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Taverna, di giorni 8; Vincenzo Ricci, di 6.

(Sono conceduti).

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Facoltà alla provincia di Bari di eccedere, con la sovrimposta 1889, il limite legale.

Si faccia la chiama.

Pullè, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Amadei — Andolfato — Armirotti — Aventi.
Badini — Balenzano — Balestra — Balsamo
— Baroni — Barracco — Basetti — Benedini
— Bertana — Billi — Bobbio — Borgatta —
Borrelli — Borromeo — Boselli — Branca —
Briganti Bellini — Bufardecì.

Cadolini — Caetani — Cafiero — Caldesi —
Capoduro — Capozzi — Carcano — Cardarelli
— Carnazza Amari — Carrozzini — Caterini —
Cavaliere — Cavalletto — Cavallotti — Chiala —
Chiapusso — Chiaradia — Chinaglia — Cibrario
— Cocco-Ortu — Cocozza — Coffari — Colombo
— Corvetto — Costa Andrea — Costantini —
Cuccia — Curati — Curcio — Curioni.

Damiani — De Bernardis — De Blasio Vin-
cenzo — Del Giudice — Della Rocca — Della
Valle — Delvecchio — De Riseis — De Seta — De
Simone — Di Baucina — Diligenti — Di Marzo
— Di San Donato — Di Sant'Onofrio.

Elia.

Falsone — Fani — Farina Luigi — Fazio
— Ferrari Luigi — Ferri — Fili Astolfone —
Finocchiaro Aprile — Florena — Flaùti —
Fortunato — Franceschini — Franchetti.

Gagliardo — Galimberti — Galli — Gallo —
Gamba — Garavetti — Gatti-Casazza — Genala
— Gentili — Geymet — Gherardini — Giam-
pietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti —
Giovannelli — Gorio — Grassi Paolo — Grassi-
Pasini — Guglielmi — Guicciardini.

Imbriani Poerio — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro
— Levi — Lorenzini — Lovito — Luciani —
Lunghini — Luzi.

Maldini — Maranca Antinori — Marcora —
Mariotti Filippo — Marzin — Maurogònato —
Mazza — Meardi — Mel — Mellusi — Men-
sio — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mo-
relli — Morini — Musini.

Nicoletti — Nicolosi.

Odescalchi.

Pais Serra — Palberti — Palomba — Pa-
nattoni — Panizza — Pantano — Panunzio —
Papa — Papadopoli — Pascolato — Pavoncelli
— Penserini — Peruzzi — Petroni Gian Do-
menico — Pianciani — Pignatelli — Poli —
Pompilj — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri — Quattrocchi.

Randaccio — Righi — Rizzo — Rubichi.

Sacchi — Salandra — Saporito — Sardi —
Scarselli — Seismit-Doda — Serra Vittorio —

Siacci — Silvestri — Sola — Solimbergo —
Sprovieri — Suardo.

Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca —
Torrighiani — Trompeo — Tubi.

Vastarini-Cresi — Visocchi — Vollarò.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zuccaro.

Sono in congedo:

Alario — Angeloni — Antoci — Araldi —
Arcoleo — Arnaboldi — Auriti.

Baccarini — Badini — Barazzuoli — Ba-
steris — Bastogi — Bianchi — Bonardi —
Boneschi — Brunialti — Brunicardi — Bru-
schettini — Buonomo.

Calciati — Campi — Canevaro — Canzi —
Carmine — Casati — Castelli — Cavallini —
Cerruti — Chiesa — Cittadella — Clementi —
Comini — Conti — Cordopatri — Costa Ales-
sandro — Cremonesi.

D'Adda — De Bassecourt — De Pazzi —
De Renzi — De Renzis Francesco — De Rol-
land — Di Belgioioso — Di Breganze — Di Col-
lobiano — Di Groppello — Dini — Di Rudini.

Episcopo — Ercole.

Fabbricotti — Fabris — Fabrizj — Falconi
— Faldella — Figlia — Filopanti — Franzi —
Franzolini.

Gabelli — Gallotti — Gandolfi — Garelli —
Gerardi — Ginori — Giovannini — Giudici
Giuseppe — Giusso.

Imperatrice.

Lagasi — Luporini — Luzzatti.

Magnati — Mariotti Ruggero — Marselli —
Martini Ferdinando — Martini G. Battista —
Melodia — Merzario — Mocenni — Moscatelli.
Nanni.

Oddone.

Pandolfi — Parona — Parpaglia — Peirano
— Pellegrini — Pelloux — Pelosini — Picardi
— Pierotti — Plastino.

Racchia — Raggio — Ricci Agostino — Ri-
naldi Pietro — Riola — Rizzardi — Romanin-
Jacur — Romano — Rossi — Rubini — Ru-
spoli.

Sacchetti — Santi — Sanvitale — Sciacca
della Scala — Senise — Sigismondi — Simeoni.

Tabacchi — Tedeschi — Tegas — Testa —
Tommasi-Crudeli — Toscanelli.

Vaccari — Velini — Villa — Villani.

Sono in missione:

Morana — Morra.

Sono ammalati:

Anzani.
 Cagnola — Cairoli — Carboni — Cocca-
 pieller.
 Demaria — Di Broglio — Di San Giuliano.
 Ferracciù — Fornaciari.
 Mattei — Mosca.
 Palitti — Pavesi.
 Spaventa.
 Tenani — Tittoni.
 Vayra — Vigna.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Decreti registrati con riserva.

Presidente Comunico alla Camera la seguente lettera del presidente della Corte dei conti:

“ Roma, addì 30 gennaio 1889.

“ In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'Eccellenza Vostra l'elenco delle registrazioni *con riserva* fatte dalla Corte dei conti nella seconda quindicina di giugno volgente.

“ *Il presidente*

“ *Duchoquè.* ”

Quest'elenco sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Svolgimento d'una interrogazione del deputato Galli.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Finali, ministro dei lavori pubblici. Alla interrogazione dell'onorevole Galli, annunciata ieri, intorno al traforo del Sempione, son disposto a rispondere subito.

Presidente. Non essendovi obiezioni, potrà essere svolta ora la interrogazione dell'onorevole Galli al ministro dei lavori pubblici.

Ne do lettura.

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle recenti notizie che, avendo tutto il carattere dell'attendibilità, sembrano compromettere la questione del Sempione e le deliberazioni prese nel protocollo di Berna. ”

L'onorevole Galli ha facoltà di svolgere questa sua interrogazione.

Galli. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è tanto cortese, scuserà quella che parrebbe insistenza, nel dirigerli una interrogazione analoga ad altre cui fu già risposto.

Ma la interpellanza degli onorevoli Cucchi e Compans in passato, e le interrogazioni recentissime degli onorevoli Ferrari e Chiala, bastano a dimostrare come siano le vive apprensioni del pubblico quelle che spingono anche me a parlare.

Da parecchi giorni l'*Agenzia Stefani* si affanna a spargere in Italia notizie riguardanti il valico del Sempione; e può essere un piacer suo. Ma può credersi pure che lo faccia per ordini avuti. Tanto più questo può credersi, tenendo conto delle frequenti notizie su un illustre collega nostro che viaggia in quella regione, festeggiato dalle autorità svizzere.

Fanno piacere quelle feste in onore di un italiano. Ma l'autorità di lui, crescendo importanza ai suoi discorsi, induce a ritenere ch'egli possa esprimere gli intendimenti del Governo. Anzi inneggiando egli alla sollecita inaugurazione della ferrovia, si pensa che quel collega competentissimo non potrebbe così esprimersi se non avesse avuto almeno in massima il consentimento del Governo italiano. Imperocchè è il consenso di questo, la condizione assoluta, indispensabile per poter sperare che venga eseguito il valico per il Sempione.

Di qui la mia prima domanda: l'*Agenzia Stefani* e l'onorevole Baccarini, parlano per conto proprio?

E vengo alla seconda. Non si può conoscere il protocollo sulla conferenza tenutasi a Berna nel 1887. E sia. È un documento, dicono, privato. Però autorevoli giornali assicurano che se quel protocollo non corrisponde interamente agli intendimenti del Governo, tuttavia ammette che lo sbocco meridionale del valico del Sempione abbia luogo sul territorio italiano.

Ora, siccome questo si dice essere scopo delle istruzioni date testè dal Governo ai suoi ufficiali rappresentanti, ne esce naturale un'altra domanda: I rappresentanti ufficiali del Governo devono sostenere soltanto che lo sbocco del valico sia sul territorio italiano? E se questo fu già ottenuto nel 1887, non è forse fondato il timore da taluni espresso, che l'opera di quei delegati riguardi l'accettazione di un fatto ancora più compromettente? Oppure ciò che si sa e si dice sul protocollo della convenzione 1887 sarebbe assolutamente inesatto?

Eccomi quindi subito alla terza ed ultima do-

manda... (*Interruzione*) Sì, come dice l'onorevole amico Cavallotti, *omne trinum est perfectum*.

Dal Ministero si erano promessi, prima di venire ad una deliberazione qualunque, maturi studi sui vari valichi alpini, per stabilire quale corrispondesse meglio agli interessi commerciali e militari della nazione. La legge poi sulle convenzioni ferroviarie determina che gli studi sui valichi alpini siano sottoposti al parere del ministro della guerra, dopo che siasi pronunciato il capo dello stato maggiore generale dell'esercito.

Niente di più giusto, perchè, trattandosi di valichi per i quali altri Stati si congiungono al nostro, è naturale che l'Italia debba riconoscere, aprendo agli altri le porte, quali condizioni siano necessarie alla sua sicurezza. Ora, io non so se questi studi siano stati compiuti. Dubito che questi pareri siensi avuti. Aspetto su ciò la parola autorevole e cara dell'egregio ministro.

Ad ogni modo, se questi studi sono compiuti, perchè non lo si dice aperto? E se non sono compiuti, che cosa sono andati a fare in Svizzera i rappresentanti del nostro Governo, quando alla loro opinione manca la base del supremo giudizio militare?

Dico il vero; cerco di cancellare dal pensiero mio la memoria di una seduta dolorosa e poco patriottica del Consiglio municipale di Genova... (*Mormorio*).

Presidente. Questo è un suo giudizio personale.

Galli. Non leggerò il resoconto di quella seduta, onorevole presidente...

Voci. Legga! legga pure!

Galli. L'ho qui; voi potete conoscerlo come lo conosco io; e poichè vorrei dimenticarlo, sarebbe contraddizione farne la lettura. Cercatelo, se vi piace. (*Interruzioni*).

Presidente. Non interrompano, onorevoli colleghi!

Galli. In quella discussione fu dichiarato da taluno che il concorso di Genova nella spesa per il Sempione si doveva votare almeno in massima, perchè era stato chiesto dal Governo. Ciò è grave; ciò accresce i timori del pubblico, e specialmente di quei paesi che desiderano il valico del Monte Bianco, o il valico del San Bernardo, o, come i paesi miei, il valico dello Spluga. Ebbene, tutti questi paesi, dinanzi alle condizioni finanziarie dello Stato, posero in tacere ogni più giusto desiderio. Ma hanno forse torto se non vogliono pregiudicata la questione, con lo stabilire la scelta di un valico a preferenza di tutti gli altri?

L'egregio ministro ha già dichiarato che egli non è entusiasta per il valico del Sempione.

Questo, in linguaggio diplomatico, potrebbe anche dire ciò che in lingua povera si chiama essere contrario.

Ma, onorevole ministro, Ella sa benissimo che il pubblico non è diplomatico, e non conosce le sottigliezze di quel linguaggio. D'altronde le illusioni sui valichi alpini furono già molto ridotte! Si è visto il Cenisio paralizzato dalla Francia con le tariffe della ferrovia Lyon-Méditerranée; si è visto il Gottardo paralizzato dall'Austria con la ferrovia dell'Arlsberg e con le tariffe della Sud-Bahn; si è visto il Brennero paralizzato dalla stessa Sud-Bahn, e si è visto ancora la Sud-Bahn rendere vano per le merci il valico della Pontebba.

In tale condizione di cose come non ritenere che le apprensioni non si estendano anche a quelle parti d'Italia, le quali non sono direttamente interessate nella questione, ma che, in un momento dato, verranno chiamate a contribuire?

Conosco troppo la franchezza dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, per non aspettarmi da lui una parola, la quale basti a calmare gli animi; e, se ci sono speranze infondate, serva a distruggerle completamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Finali, ministro dei lavori pubblici. Avrei potuto rispondere fino da ieri all'onorevole Galli, ignaro delle notizie alle quali egli alludeva, non fossi stato obbligato di cercarle nei giornali e nei dispacci telegrafici. Ora che so di che si tratta, posso dichiarare che il Governo è interamente, nel modo più assoluto estraneo a tuttociò che un illustre uomo parlamentare può dire e fare rispetto al valico del Sempione ed ai progetti relativi. E con ciò, senza che io aggiunga altre parole, credo aver risposto alla prima domanda dell'onorevole Galli.

In quanto alla seconda che riguarda il protocollo di Losanna, non di Berna, del 1887, a parlare propriamente quella fu una conferenza, non fu una convenzione, nella quale si presero certi accordi preliminari e la Commissione che ora è stata mandata ha per principale incarico di scartare il progetto sul quale si tenne quella conferenza, e che era stato in qualche modo accettato.

In quanto al terzo quesito, dirò che nulla è pregiudicato, e che certamente in una questione di questo genere il voto del ministro della guerra deve essere preponderante.

Dirò quindi all'onorevole Galli che nei termini della missione, data ai nostri tre delegati, consente pienamente il ministro della guerra; e che

dal fatto dell'invio di questa missione non rimane punto pregiudicata nè la questione, se debba farsi un nuovo valico alpino; nè, dato che sì, che questo valico debba essere quello del Sempione, od un altro.

Credo di aver risposto a tutte e tre le domande dell'onorevole Galli.

Armirotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Armirotti, Ella sa che l'interrogazione non ammette discussione.

Armirotti. Desidero fare una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Armirotti. Sono dolente di aver sentito dall'onorevole Galli tacciare di antipatriottica una deliberazione del Consiglio comunale di Genova.

Mi preme di dichiarare che nella mia città non sono mai state prese da nessun corpo costituito deliberazioni antipatriottiche.

Non voglio nè potrei entrare a discutere la deliberazione cui ha alluso l'onorevole Galli; ciò mi sembra non si abbia il diritto di fare in questa Camera; ma, qualunque essa sia, fu da quel Consiglio studiata e discussa, tenuto conto anche degli ammaestramenti del passato.

Genova per altri valichi ha fatto sacrifici enormi, perchè credeva con ciò di procurare il bene suo e quello dell'Italia. Ed ha speso somme, che altre città non hanno mai speso.

Ripeto che non giudico se abbia fatto bene o male con la sua recente deliberazione che riguarda il valico del Sempione; ma protesto contro chi chiama antipatriottica una sua deliberazione.

Presidente. L'onorevole Galli ha facoltà di parlare.

Galli. Sono dolente di aver dato motivo alle osservazioni vivaci dell'onorevole Armirotti; ma dichiaro con pari dolore che non posso modificare le mie parole.

L'onorevole presidente mi permetterà...

Presidente. Onorevole Galli, non si può fare una discussione sulla deliberazione della città di Genova.

Ella ha dichiarato che quella deliberazione era poco patriottica, ed io le ho fatto osservare che questo poteva essere un suo giudizio personale e non altro. Ella, evidentemente, può mantenere la sua opinione, ma ammetterà anche che altri possa avere opinione diversa dalla sua.

Galli. Se mi permette, rispondo per un fatto personale...

Presidente. Sta bene, il fatto personale è questo: che l'onorevole Armirotti ha protestato contro la qualificazione data da lei alla deliberazione del municipio di Genova, ed aveva diritto di pro-

testare; Ella poi ha dichiarato che mantiene la sua opinione. Per conseguenza la questione mi sembra esaurita.

Galli. Ebbene, a me basta rispondere questo all'onorevole Armirotti: legga il resoconto della seduta consiliare del 4 maggio 1889, e spero che modificherà il suo giudizio. In quanto a me, l'ho letto, ed il mio giudizio non posso mutarlo.

Domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Andrea Costa.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Andrea Costa.

Do lettura delle conclusioni della Giunta:

“ La vostra Commissione, unanime vi propone di non autorizzare, allo stato degli atti, il chiesto procedimento penale contro il deputato Andrea Costa. ”

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito le conclusioni della Giunta.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Il Governo, al solito, trattandosi di prerogative parlamentari, si astiene dal voto.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Giunta è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle tasse sugli spiriti.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

Essendo stata chiusa la discussione generale nella seduta di ieri, passeremo alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1º:

“ La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono ridotte alla misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

Galimberti. La proposta che io ho fatto in ordine a questo articolo, insieme a varii altri miei colleghi, suona puramente e semplicemente l'abolizione della tassa di vendita. Ed, affinché l'erario non ne abbia a patire, essa provvederebbe eziandio a compensarlo della perdita con un aumento sulla tassa di produzione. Perché a noi pare più logico che, uno solo essendo il contribuente ed uno solo essendo l'esattore, la tassa debba essere pure unica.

Contro questa tassa di vendita si sono pronunciate tutte le Assemblee di contribuenti tenute in Italia; e sopra quattordici Camere di commercio, che hanno presentato petizioni al riguardo a quest'Assemblea, come risulta dagli atti allegati alla relazione parlamentare, ben dodici hanno chiesto che fosse abolita.

In Francia questa questione si dibatte da anni ed anni. I principali scrittori, come l'Hartmann più volte citato dal relatore, hanno sostenuto una tassa d'esercizio; e si afferma che il ministro Dautresme intenda quanto prima farne la proposta alla Camera francese. Da noi questa tassa è stata vivamente combattuta l'anno scorso dagli onorevoli Colombo e Cambray-Digny, e la stessa Commissione parlamentare l'accettò più per la paternità delle bollette di circolazione che non per amore alla tassa stessa.

Il ministro Magliani, nel proporla, accettava pure un ordine del giorno in cui faceva promessa di studiare il modo di sostituirla. Ora, sia per la caduta del ministro, sia perchè da noi, quando si dice di studiare, generalmente, è proprio allora che si studia meno; il fatto sta ed è, che la Commissione parlamentare, la Commissione d'inchiesta e il Governo hanno di nuovo riproposto questa tassa, pur dichiarando di non avere per essa alcuna tenerezza.

La Commissione parlamentare ha dichiarato di accettare la tassa di vendita perchè essa offre il modo di controllare la quantità e la qualità degli alcool, e più ancora di limitare indirettamente il numero dei piccoli spacci.

Sia lecito a me di esaminare brevemente queste ragioni addotte dal relatore nella sua elaborata e diligente relazione. Voi dite che la tassa di vendita serve a controllar meglio la quantità degli alcool. Il risultato però non è in vostro favore. Voi potete esercitare questa vigilanza in un solo modo, facendo, cioè, di tutto il paese una zona doganale, ma, come vi diceva l'onorevole Colombo, fino dall'anno scorso, soltanto ciò efficacemente otterrete coprendo di agenti tutta quanta la penisola, poichè altrimenti, essendo la efficacia

della vigilanza in ragione inversa della superficie vigilata, voi non potrete mai, per quanto fiscalismo adoperiate, esercitare un controllo sicuro.

E infatti lo stesso provento che ne avete ricavato vi prova che questa tassa non ha dato quei risultati che il ministro si attendeva: ne ha dati pochi in passato, e meno ancora ne darà nell'avvenire.

Ne ha dati pochi in passato, perchè la bolletta di circolazione, in verità, non è stata seriamente applicata; e seriamente applicarsi non si poteva perchè all'atto pratico si presentavano difficoltà gravissime.

Ma questa bolletta di circolazione, che era l'arma principale, che era quasi il fondamento della tassa di vendita, ora io vedo che nella proposta di legge del Ministero sarebbe eliminata: quindi voi vi private dell'arma più necessaria per render pratica questa tassa di vendita.

Oltre a ciò, nel disegno ministeriale, si dice ancora che questa tassa di vendita sarebbe soltanto applicata agli alcool puri. Ora voi sapete benissimo che, chiunque vorrà vendere alcool senza incorrere in questa tassa, non avrà da far altro che tirgere e diluire l'alcool stesso, facendolo passare come liquore e così si sottrarrà ad ogni controllo.

Già fin dall'altr'anno si presagiva come poco ci fosse da aspettarsi dall'esazione della tassa di vendita. E difatti, di 20 milioni previsti dal ministro Magliani, appena, con le giacenze, se ne sono esatti sette. Togliete da tutto questo le spese per l'applicazione, che salgono al 50 per cento, e vi rimarrà un prodotto di circa tre milioni per esigere il quale dovete far strillare tutto il mondo.

In pratica questa tassa non è riuscita che a favorire ancora di più la frode: ci ha detto infatti la Camera di commercio di Udine, (la quale, per la posizione topografica di quella provincia, è precisamente situata in quella zona doganale, dove il contrabbando è più attivamente esercitato a cagione della vicinanza dell'Austria) che la bolletta di circolazione non ha servito che ad agevolare il contrabbando. Chè se il Governo avesse controllato ogni bolletta con le suddivisioni che lucrosamente si facevano (e sarebbe stato l'unico modo d'un serio controllo) le spese sarebbero ascese forse al doppio della tassa stessa. Così, se voi sorvegliate 8 o 10 contrabbandi da una parte, ve ne sfuggono 60 che non potete vigilare, e mentre sorvegliate i 5 litri dei produttori, passano

gli ettolitri di contrabbando, non ostante la vostra bolletta di circolazione.

La frode scacciata dalla porta rientra dalla finestra. E di questa bolletta si è fatto anzi nell'uso pratico un commercio, ripeto, molto lucroso, e in verità poco morale. Questa tassa di vendita dunque pesa unicamente sugli onesti produttori, i quali non sono più padroni in casa loro; e si sono visti vigilati da una guardia che molte volte, come ben notava ieri l'onorevole Marcora, non è istruita quanto le sue mansioni richiederebbero. E quanti sanno di quale delicatezza sia l'alcoolometro, come, nel posarlo o nel leggerlo si possa recar danno al consumatore, comprendono benissimo quanti danni si possono cagionare al commercio.

Gli agenti o si rendono odiosi per la forzata accidia, oppure, se vogliono ingannare il tempo applicandosi, generalmente fanno danno ai produttori guastando, sprestando molta parte di prodotto che già costò al fabbricante la materia prima, la mano d'opera e la tassa di produzione. Non sarebbe meglio impiegarli nella vigilanza di una zona intera, impiegarli a verificare i misuratori, invece di voler abbracciar tutto per poi stringere un bel nulla?

E notate che, se queste difficoltà sono state tali per lo passato in cui molte distillerie minori, quelle di seconda categoria, sono state chiuse, esse saranno tanto maggiori nell'avvenire, poichè, come si sa, di queste distillerie di seconda categoria molte saranno, sperasi, riaperte.

Vi siete privati (Governo e Commissione) del fiscalismo delle bolle di circolazione, ed avete ristretto la tassa di vendita agli alcool purificati. Mezzo beneficio che è mai corrisposto da veruna gratitudine. Fate un passo più avanti, garantitevi l'esazione con un'unica tassa di produzione, e lasciate questa tassa di vendita che non vi procaccierà che di farvi maledire da mezzo mondo pel suo fiscalismo, per ricavarne poi meno di quello che voi presagite. Ed insisto sul fiscalismo che ve ne proviene perchè, disgraziatamente, in Italia i funzionari del Governo non dimostrano tutta quella garbatezza e cortesia che sarebbe necessaria. Davanti al funzionario governativo il contribuente italiano sta in un atteggiamento d'umiltà che non è niente per la fiera nostra edificante. La cortesia del funzionario governativo in Italia lascia molto a desiderare. Tanto che non di rado vi succede di leggere nei giornali in occasione di traslechi, che il maggior merito quasi del funzionario governativo traslocato è d'essere una gentile persona; cosicchè egli pare come una specie di *rara avis* nel genere

dei funzionari italiani. Ma veniamo ad un altro punto.

Si dice: per mezzo della tassa di vendita riusciremo a diminuire il numero degli spacci di alcool. Ma anche questa è una illusione; perchè in pratica gli spacciatori d'alcool, nei nostri piccoli comuni, non fanno soltanto questo commercio; voi trovate che vendono alcool, ecc., il farmacista, il venditore al minuto, ecc., e questi potranno sempre tenere questo spaccio, e voi non potrete su di essi esercitare il controllo anche con la bolletta di circolazione, poichè la bolletta di circolazione non va più in là dei 5 litri.

Questi spacciatori d'alcool al minuto sono precisamente quelli che spacciano più alcool tossici, quelli che rovinano più la igiene. Il sistema di combattere l'alcoolismo con la chiusura degli spacci, venne sostenuto anni sono pure dal Daure in Francia, però nella pratica ebbe pochi effetti.

Del resto moralizzare il paese con una tassa è presto detto. Anche l'anno scorso credevate, colpendo l'alcool, di colpire il vizio; ed avete invece ottenuto di favorire il contrabbando, avete ottenuto, con il consumo di pessimo alcool frodato, di danneggiare ancor di più l'igiene pubblica. Tutte queste leggi fiscali dopo il 1877 hanno sempre peggiorato la finanza senza migliorare di certo la morale, l'igiene. Credo che in un solo modo si possa por freno all'alcoolismo, cioè migliorando i nostri costumi e migliorando in pari tempo la qualità degli alcool.

Lo Stato quando si è assicurato che non si produce nello Stato che dell'alcool buono, ha fatto abbastanza; perchè di tutto si può abusare, ma perciò non si può bandire l'alcool che rappresenta qualcosa nell'economia domestica dell'operaio.

Anzi ben a ragione il relatore ricordava nella sua relazione che il Moleschott chiamava l'alcool la cassa di risparmio dell'operaio.

Si lamenta il numero straordinario degli spacci piccoli. Ma ogni spaccio che si apra nelle nostre città deve, a' termini dell'articolo 42 della legge di pubblica sicurezza, avere la permissione del prefetto. Non permetta il Governo che se ne aprano tanti; impedisca che questi botteghini si moltiplichino, come ne ha facoltà per legge. Diminuisca la facilità delle concessioni a cui sono proclivi i comuni per esigere la tassa d'esercizio e potrà così meglio diminuirne il numero senza ricorrere a tasse fiscali.

Ma non solo il Governo è armato dell'articolo 42 della legge di pubblica sicurezza riguardo all'apertura di questi spacci, c'è ancora l'articolo

50 della legge di sanità pubblica, che, se volesse applicarla, ne manderebbe all'aria la metà.

Un ultimo argomento addotto l'anno scorso dal relatore. Questa legge (diceva l'onorevole Lucca) non porterà beneficio a tutti; ma sarà una legge buona, se potrà portare beneficio all'erario.

Ritengo d'aver già provato che il risultato è riuscito contrario a queste rosee speranze del Ministero e della Commissione parlamentare dell'anno 1888.

Riassumendo quello che ho detto, noi combattiamo questa tassa perchè essa è illogica, avvegnachè, mentre uno solo è il contribuente, uno solo è l'esattore, una sola dev'essere la tassa; noi la combattiamo perchè il controllo sarebbe più facile ai comuni, che lo eserciterebbero benissimo, come già lo esercitano sui vini e sul latte, mentre ora si favorisce ancora il contrabbando interno nei comuni chiusi; noi la combattiamo perchè essa ha carattere aleatorio, mentre nelle condizioni delle nostre finanze dovrebbe assicurare un reddito determinato; noi la combattiamo perchè la sua costosa applicazione fa sì che la salsa costa più del pesce; noi la combattiamo perchè, mentre nella morale sociale si presuppone che ogni uomo sia onesto fino a prova contraria, voi avete invertito il principio e presumete tutti disonesti e perciò esagerate nelle vessazioni orpellate dalla pretesa necessità d'un serio controllo; noi la combattiamo infine perchè essa è enormemente fiscale, così fiscale insomma che qualunque tassa voi proponeste ai contribuenti essi l'accetterebbero di buon grado in luogo di questa, anche aumentando di qualche lira la proposta aliquota di lire venti.

E mi sia permesso di sperare che l'onorevole ministro, il quale ha iniziato fortunatamente in Italia una finanza democratica, non vorrà perseverare nel voler mantenuta questa tassa così invida. Nè credo che vi persevererà lo stesso relatore, perchè essa è contraria alla libertà commerciale, ed egli, che non invano appartiene ad una parte di questa Camera delle libertà politiche gelosa rivendicatrice, insegna a me che la libertà politica con la libertà commerciale si completa, come la teoria che si fa pratica, come il fiore che si fa frutto; anzi la libertà politica cessa d'essere vana ciancia, vana rettorica soltanto quando nelle arti, nelle industrie e nei commerci, come nella parola e nella coscienza pubblica, essa trova la sua piena esplicazione.

Io spero che tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore vorranno associarsi ai miei voti per la soppressione di questa tassa di vendita; e molto mi dispiacerebbe che fosse diversamente,

perchè essi verrebbero a confermare, non ostante le aspirazioni liberali professate, una tassa che nel paese ha sollevato i più giusti e più alti lamenti, non mincri di quelli sollevati della stessa tassa sul macinato. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Onorevole relatore la prego di esprimere l'avviso della Commissione relativamente all'emendamento ora svolto dall'onorevole Galimberti.

Pantano, relatore. Io non confuterò le ragioni addotte dall'egregio collega onorevole Galimberti, perchè l'ora tarda incalzando la Camera, impone agli oratori la maggior sobrietà.

La risposta mia in fondo non può essere che una parafrasi di quello che ho detto già nella relazione. Sebbene anche io sia fautore, insieme a' miei colleghi della Commissione, d'una tassa unica di consumo, sia sotto la forma d'esercizio che in altra che sia ritenuta migliore, tuttavia credo che, per poter attuare una riforma così radicale, sia mestieri mutare fondamento alla tassa sugli spiriti.

La sola fusione della tassa di vendita con quella di fabbricazione non ne muterebbe per nulla il carattere fiscale; perchè, dovendola pur circondare di tutte le cautele possibili, sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista erariale, avrebbe forse il vantaggio di attenuare, non certo quello di cancellare il fiscalismo.

Ora, data la condizione presente delle cose, poichè questa legge è diretta a tutelare e svolgere molteplici interessi e soprattutto poichè abbiamo un esercito di vigilatori non addestrati abbastanza e che si è lasciato, diremo così, sorprendere da tutte le insidie dei contribuenti, il lasciare quest'unico strumento importante, secondo noi, che c'è nella legislazione, soltanto pel concetto di alleviare la parte fiscale, a noi non parrebbe cosa nè utile nè opportuna.

Perchè, onorevole Galimberti, sono molto più accerrimo nemico di lei del fiscalismo; ma bisognerebbe, ripeto, mutare tutti i congegni sui cui riposa attualmente l'ordinamento tributario; altrimenti noi non faremmo che opera imperfetta e lascieremmo sussistere altri congegni odiosi i quali non offrono nemmeno quel correttivo morale che si ha in questa tassa, con la quale almeno si cerca di tutelare il paese da correnti avvelenatrici.

L'onorevole Galimberti poi ha osservato che la soppressione della bolletta di circolazione avrebbe potuto indebolire l'azione di questa legge; ma egli deve considerare che ministro e Commissione si sono accordati in ciò, che nel regolamento siano tolte possibilmente le forme più vessatorie.

Ed a ciò siamo stati indotti dalla considerazione che in questi ultimi tempi si sono verificati fatti che io accennai nel mio discorso dell'altro giorno i quali hanno dimostrato che si possono fare dei contrabbandi gravissimi di spirito anche sotto la forma di liquori.

L'onorevole Galimberti poi non deve temere che la bolletta di circolazione possa servire al contrabbando, come dice la Camera di commercio di Udine nel suo dotto lavoro, perchè oggi quella bolletta non si rilascia più come crede la Camera di commercio stessa di Udine, per un anno o per un mese; oggi le bollette si rilasciano per un solo viaggio e quindi esse non possono più servire di tramite al contrabbando come un tempo avveniva.

In fine io, per non dilungarmi e per essere coerente alla mia promessa, osservo all'onorevole Galimberti che l'accordare o no ai comuni la vigilanza sopra la tassa di vendita, non muta la condizione delle cose; chè anzi la prova fatta in Italia quando in gran parte ad essi era affidata la vigilanza sulle distillerie agrarie, non fu molto edificante.

Ciò dipende da molte condizioni speciali che qui non voglio esaminare. Quando si dovesse realmente venire ad una tassa di esercizio, bisognerebbe venirvi sotto una forma molto più larga, completa, radicale, secondo la quale lo Stato avesse addirittura una ingerenza anche molto superiore a quella del Comune, nell'interesse non solo dell'erario, ma della sanità pubblica, e nell'interesse collettivo del paese.

L'onorevole Galimberti poi ha invocato la mia fede e quella dell'onorevole ministro nelle idee liberali. Per conto mio penso che la libertà sia il sole che illumina i popoli, ma che essa deve fecondare tutto ciò che risponde ad un pensiero civile, al benessere collettivo; e non ammetterò mai la libertà di avvelenare il pubblico. (*Benissimo!*)

Galimberti. Neppure noi.

Pantano, relatore. In conseguenza, se io credo legittima nel presente stato di cose la tassa di vendita e me ne faccio sostenitore posso sbagliare quanto al metodo, ma sono guidato dal principio che lo Stato debba vigilare perchè attraverso alla industria degli alcool non passi una merce che avveleni il pubblico, e non si sottraggano danari allo Stato. (*Benissimo!*)

E per conseguenza dichiaro che la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Galimberti e dei suoi colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Devo dichiarare che non posso accettare la proposta dell'onorevole Galimberti e suoi colleghi; e ne dirò brevemente le ragioni.

Quando si esaminarono e si discussero le condizioni speciali della tassa di vendita, la Commissione d'inchiesta sulle condizioni generali della industria degli spiriti, rilevando le vessazioni (in parte vere, e da me stesso accennate nella Commissione del 1888, che avevo l'onore di presiedere), cui era soggetta la vendita dello spirito e delle bevande alcoliche, suggerì di renderle meno gravose con una disposizione, per la quale alla tassa di vendita fosse soggetto soltanto lo spirito contenuto nelle bevande alcoliche. Come l'onorevole Galimberti e la Camera tutta sanno, queste erano le conclusioni della Commissione d'inchiesta e del suo relatore onorevole Colombo, che chiesero si limitasse l'obbligo della bolla di cauzione e di circolazione soltanto agli spiriti in natura.

La Commissione che esaminò il disegno ministeriale, nel quale queste conclusioni della Commissione d'inchiesta erano state adottate, si attenne al medesimo parere; e nella Relazione dell'onorevole Pantano furono esposti i motivi, per i quali si riteneva opportuno mantenere la tassa di vendita. Non li ripeterò, perchè stanno nella Relazione, e tutti li conoscono. Senonchè, riflettendo ad alcune modificazioni sopravvenute al progetto ministeriale, e considerando che nella possibilità di colorire lo spirito per dargli l'apparenza di bevanda alcolica, e quindi renderlo immune dalle prescrizioni della legge sulla tassa di vendita, vi fosse realmente il pericolo accennato dall'onorevole Galimberti, il Ministero e la Commissione sono venuti nel concetto di mantenere la disposizione generale stabilita l'anno scorso per la tassa di vendita, e di sopprimere il secondo e terzo comma dell'articolo 2, giusta la proposta, che credo sia stata fatta dall'onorevole Saporito su questo argomento.

Con la soppressione di questi due comma cadono le osservazioni dell'onorevole Galimberti, le quali soltanto da essi traevano un fondamento di ragione riguardo alla possibilità della frode.

Io prego poi l'onorevole Galimberti di riflettere, che l'onorevole Magliani si riprometteva dalla tassa di vendita 12 milioni, e che in dieci mesi ne abbiamo avuti 8, cioè un reddito abbastanza rispettabile; e, infine, che se si adottasse il partito suggerito da lui, di cumulare sulla tassa di fabbricazione l'imposta, portandola da 120 a 140

lire, l'erario subirebbe la perdita per gli abbuoni anche sulle 20 lire supplementari.

Ora io dichiaro che non posso andare più in là, perchè gli abbuoni sono stati portati ad una tale misura, che in verità non mi sentirei il coraggio di aumentarli; salvo per una piccola modificazione ad un abbuono, di cui dirò le ragioni nel progresso della discussione degli emendamenti.

Ma questa proposta io non potrei ammetterla, perchè se si dovesse abolire la tassa di vendita, aumentando di 20 lire la tassa di fabbricazione, portandola cioè da 120 a 140 lire, si dovrebbe anche, naturalmente, modificare la scala degli abbuoni, oppure perdere la differenza; ciò che non può convenire al Governo, per le conseguenze finanziarie che ne verrebbero.

Riguardo alle bollette di circolazione, ha detto testè l'onorevole Pantano come esse perdano ora, con le nuove disposizioni regolamentari doganali, il carattere che prima avevano, di rendere possibile il traffico fraudolento fra coloro che le acquistavano e quelli che se ne giovavano, passando da una mano all'altra. Ora non si danno che per determinate persone e per viaggi e trasporti espressamente indicati; dunque hanno tutte le garanzie e della persona, e del percorso, e della durata del viaggio; e non possono quindi, come prima, offrire alcuna facilitazione alla frode.

Per queste sommarie considerazioni, e perchè con la soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 2 si ritorna alle precedenti disposizioni generali sulla tassa di vendita, con che rimangono soggette all'obbligo della tassa anche le bevande alcoliche, io non posso accettare la proposta dell'onorevole Galimberti, di aumentare, cioè, la tassa di fabbricazione e di sopprimere quella di vendita.

Mi affretto però a fare una dichiarazione, che spero non gli riuscirà sgradita; ed è questa. Nella Commissione, che avevo l'onore di presiedere, la quale nello scorso anno esaminò i provvedimenti finanziari allora proposti, io, insieme ad altri colleghi, gli onorevoli Ferraris e Lucca, mi addimostrai fautore, anzichè di una tassa di vendita, di una tassa di esercizio. E questa tassa io la vedo ancora possibile, ma per essere attuata ha bisogno di un certo margine di tempo e di molto lavoro; poichè l'onorevole Galimberti mi insegna che lo stabilire bene i coefficienti di una tassa, e di una tassa d'esercizio, in tutto il Regno, non è cosa facile. La tassa di esercizio, una volta chiamata *tassa-patenti*, esisteva nell'antico Regno subalpino, e, oltre che gli esercizi materiali di arti

e mestieri, e direi, di negozio, colpiva anche le professioni libere, le scientifiche e le industriali; e dava, in proporzione alla densità della popolazione ed al bilancio dell'antico Regno di Piemonte, un reddito sufficiente. Era bene ordinata, ed aveva per coefficienti il valore locativo, la densità di popolazione per categorie, ed anche il contingente delle imposte dirette.

Ora noi abbiamo la imposta di ricchezza mobile, la quale oltre che i redditi dei capitali, colpisce i redditi derivanti dal lavoro e dall'esercizio delle professioni, ecc.; ma per istituire una speciale tassa di esercizio bisogna studiare dei coefficienti molto diversi da quelli, che si potevano adottare in Piemonte, cioè in una superficie relativamente piccola quale era quella. Quindi, io credo bensì che vi si possa giungere, ma che sia necessario del tempo e un diligente studio.

E poi, essa presenta una difficoltà, che non è insuperabile, ma che pure è una difficoltà: quella di togliere ai comuni il reddito, che ne traggono adesso; poichè i comuni, come la Camera sa, applicano già la tassa di esercizio, ed in qualche località anche su larga scala.

Se questa difficoltà si potrà eliminare, in quel giorno, che io auguro non lontano, nel quale questa benedetta, eterna e difficile questione della promiscuità dei redditi comunali con le tasse governative, sarà risolta, io spero che si potrà allora fare scomparire la tassa di vendita, e venire ad un concetto assai più largo, ma che credo sarebbe assai più produttivo per la finanza, quello, voglio dire, di una tassa generale di esercizio nel Regno.

Questo augurio potrà persuadere l'onorevole Galimberti, che non è proposito mio di respingere in via assoluta ed a perpetuità la proposta abolizione della tassa di vendita. Frattanto, nella applicazione di questa vi sarà qualche inconveniente, lo prevedo anch'io, ma confido sarà temperato dalle modalità della riscossione, da determinarsi col regolamento, che verrà pubblicato, e sul quale la Camera, spero, non avrà a muovere lagnanze.

Perciò consenta l'onorevole Galimberti che per ora si mantenga, quale è, la tassa di vendita, perchè essa rende un discreto reddito allo Stato; nè voglia egli aggravare le condizioni finanziarie di questa imposta coll'aumentare la tassa di fabbricazione e far perdere così l'importo degli abbuoni maggiori, che dovremmo subire se venisse elevata la tassa a 140 lire.

Presidente. Onorevole Galimberti, ha facoltà di parlare.

Galimberti. Di fronte alle promesse ed alle di-

chiarazioni, del ministro delle finanze, io, anche per non compromettere la grave questione, da me portata innanzi alla Camera, ritiro il mio emendamento pigliando formalmente atto di quanto l'onorevole ministro ha promesso.

Una sola parola mi permetto di rispondere ancora all'onorevole Pantano, il quale è venuto quasi a dire che noi sosteniamo la libertà del commercio dei veleni, e la libertà della frode.

Per usare una frase del nostro onorevole presidente, io risponderò che egli ha troppo spirito per non comprendere la portata della nostra difesa. No, non è la libertà del commercio dei veleni, non è la libertà della frode che abbiamo domandato: abbiamo chiesto semplicemente che la libertà del lavoro non sia impedita da procedimenti odiosi e vessatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Mi dorrebbe assai che l'onorevole Galimberti, verso il quale ho una stima particolare, avesse attribuito alle mie parole un significato che io non ho minimamente inteso di dar loro. Io ho accennato alle conseguenze della libertà da lui invocata, ma ben persuaso, ch'egli non considerando al par di me gli effetti della sua proposta, invocava la libertà nel suo senso più estetico e più nobile.

Presidente. L'onorevole Galimberti avendo ritirato il suo emendamento, rileggo l'articolo primo.

“ La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprata tassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono ridotte alla misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15, 56 del termometro centigrado. ”

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

“ Articolo 2. La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'allegato C, della legge 12 luglio 1888 n. 5515 è ridotta alla misura di lire 0.20 per ogni ettolitro e per grado.

“ Per il movimento delle bevande alcoliche è revocato l'obbligo delle bolle di pagamento o di circolazione, di che nel citato allegato C.

“ Restano in vigore le discipline riguardanti l'accertamento e il pagamento della tassa, nonché le altre disposizioni del detto allegato, in quanto non contraddicano alle disposizioni della presente legge. ”

L'onorevole Saporito aveva proposto la soppressione del 2° e del 3° capoverso di quest'articolo. La Commissione, accogliendo il suo emendamento, propone in sostituzione di quei due capoversi, il seguente ordine del giorno:

“ La Camera invita il Governo ad eliminare dal regolamento tutte quelle formalità che, senza essere una indispensabile garanzia per la finanza, possano essere di eccessivo inceppamento al commercio delle bevande alcoliche. ”

Il Governo accetta questa proposta della Commissione?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Rispondendo all'onorevole Galimberti, ho detto già che il Governo accettava la proposta di sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 2; e ne ho detto anche le ragioni. Aggiungo che accetto di gran cuore l'Ordine del giorno della Commissione.

Anzi, a proposito del regolamento, colgo l'occasione per fare una dichiarazione alla Camera, ed è questa: che in una legge di tanta gravità e, a mio credere, di tanta importanza per l'avvenire, è necessario non accada quello che, purtroppo, è accaduto talvolta nella legislazione italiana, vale a dire che il regolamento infirmi in qualche punto la legge e la modifichi, dando poi luogo a difficoltà nella sua applicazione. Onde evitare, per quanto è umanamente possibile, gl'inconvenienti che potrebbero derivare da antinomie fra il regolamento e la legge, io mi propongo, quando questa legge sarà stata votata dal Parlamento, di costituire una Commissione, della quale facciano parte gli uomini competenti, sia della vita parlamentare, come della vita industriale del paese, affinché studino, insieme all'amministrazione, il modo più opportuno per attenersi scrupolosamente allo spirito ed alla lettera della legge che il Parlamento avrà votato. (*Bravo!*) E questo, non solo per la compilazione del regolamento, ma benanco per quella, non meno importante, del testo unico, pel quale viene data facoltà al Governo con un articolo del presente disegno di legge.

Io confido che queste precise dichiarazioni del Governo, le quali saranno scrupolosamente osservate, gioveranno a fargli più largamente consentire dalla Camera quella fiducia, che esso domanda per l'applicazione di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedini.

Benedini. Io mi era iscritto a parlare su questo articolo, dopo aver sentito l'altro ieri l'onorevole

Saporito chiedere la soppressione del secondo e terzo capoverso dell'articolo stesso.

L'onorevole Saporito diceva: badate che le distillerie agrarie possono essere fonti di frodi, e che lo spirito da esse frodato si riverserà sulle bevande alcoliche, quindi occorre che siano conservate le bollette di circolazione per le bevande alcoliche per poter combattere queste frodi.

A me questo ragionamento sembrò un poco strano. Io parto dal principio che le bevande alcoliche, non essendo soggette alla tassa di vendita, dovrebbero sfuggire alle vessazioni fiscali che sono inerenti all'applicazione della tassa stessa. Invece qui abbiamo un prodotto che, sebbene non soggetto alla tassa, si vuol colpito con misure fiscali. Io non credo che, ove sia efficace la sorveglianza dell'amministrazione su queste distillerie, e i mezzi di sorveglianza l'amministrazione li ha, debbano, possano verificarsi le frodi temute dall'onorevole Saporito: e in ogni caso non sarà colpa delle bevande alcoliche se sarà frodato lo spirito, ma sarà colpa semplicemente del difetto di sorveglianza.

Ora, prendendo atto, con altissima soddisfazione, della dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, che troncherà il sistema di fare regolamenti, che aggravino la portata della legge, io domando: qual'è il sistema del regolamento attualmente in vigore? E questo: che se io voglio portare in campagna cinque bottiglie da un litro ciascuna di liquore, debbo recarmi dall'agente di finanza per farmi fare la bolletta di circolazione, io che non sono commerciante, ma privato cittadino. Se, per caso, io me ne dimentico, o non trovo, come è avvenuto molte volte, l'ufficiale delegato per farmi fare la bolletta di circolazione, non posso asportare il liquore, la mia bevanda alcolica, che sono nella mia cantina, a meno che non voglia espormi al pericolo di trovare un doganiere, sulla strada che conduce alla mia campagna, il quale mi faccia pagare una gravissima multa.

Per quanto sia sollecito anch'io della finanza dello Stato, non posso non pensare al privato cittadino, che, per nessuna sua colpa, pel solo fatto che trasporta un litro o due di liquore in più di quel massimo stabilito dalla legge, (massimo, mi si permetta il giuoco di parola, molto minimo, il minimo di 4 litri) può trovarsi esposto al pericolo di una forte spesa e di una umiliazione non lieve.

Ma la situazione si è venuta cambiando perchè il Ministero e la Commissione abbandonano

il secondo capoverso da loro stessi proposto all'articolo secondo.

L'ordine del giorno della Commissione per altro mi darebbe arma in mano per dire: ma badate, onorevole Commissione, che quando voi stessa siete obbligata a raccomandare al ministro di non inceppare *eccessivamente* il commercio delle bevande alcoliche, mi fate ritenere che sieno vere le vessazioni fiscali del presente ordinamento. Se volete togliere i vincoli eccessivi, non vi resta che di abolire la bolla di circolazione per le bevande alcoliche.

Perchè, veda, onorevole Pantano, io non credo che la bolla di circolazione applicata alle bevande alcoliche sia un rimedio alle frodi! Se non isbaglio, mi pare che Ella abbia confuso le frodi con certe operazioni fatte in larga scala da certe ditte, che hanno trasformato i loro spiriti in liquori, per esportarli, ottenendo il rimborso del 110 per cento. Queste non sono frodi. Io faccio questo ragionamento: lo spirito resta soggetto alla bolla di circolazione, e il fabbricante di bevande alcoliche ritira dalle distillerie delle fabbriche lo spirito: ma perchè possa ritirarlo, secondo la legge che avete fatto voi, ha bisogno della bolla di circolazione. Quindi quando si ha la bolla di circolazione dello spirito, non è ragionevole mettere anche l'obbligo della bolla di circolazione per le bevande alcoliche, perchè è un duplicato inutile. Voi potete dire che anche questa bolla di circolazione serve a controllare che non è avvenuta la frode, perchè la bolletta di pagamento per lo spirito fatto uscire dalla distilleria, serve a farsi rilasciare tante bolle di circolazione quante occorrono per le bevande alcoliche che con lo spirito ritirato si sono potute fabbricare.

Ma, onorevole Pantano, pare a Lei, che ha dato tanta prova di competenza pratica, che sia possibile un controllo delle numerose bolle di circolazione delle bevande alcoliche fabbricate con quella data quantità di spirito che la bolla di pagamento rappresenterà?

Io, davanti all'ordine del giorno della Commissione accettato dal ministro, non mi sento di riproporre i due comini che si vorrebbero soppressi. Prego però l'onorevole ministro di tener conto di questa speciale raccomandazione, e di voler vedere se non sia possibile, per le bevande alcoliche, di elevare quel massimo di quattro litri, come appunto aveva raccomandato anche l'onorevole Torraca lo scorso anno.

Io prego altresì l'onorevole ministro, giacchè ha queste buone disposizioni, di persistere nel

proposito di voler nominare la Commissione a cui ha accennato, e di considerare ancora se non sia possibile, come io credo possibilissimo, di abbandonare le bolle di circolazione per le bevande alcoliche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Avrei rinunciato a parlare se l'onorevole Benedini non avesse detto che io, l'altro giorno, nella discussione generale, avevo fatto un ragionamento strano intorno alle distillerie agrarie e alla necessità della bolletta di circolazione per le bevande alcoliche. Il mio ragionamento era troppo semplice per potere essere strano.

Io ho detto che, autorizzando le distillerie agrarie, noi facevamo ad esse una condizione speciale, poichè le distillerie industriali saranno tutte soggette alla vigilanza diretta dell'amministrazione delle gabelle, mentre che le distillerie agrarie pagheranno la tassa in ragione della produttività dei lambicchi determinata dalle precedenti disposizioni legislative. Questo sistema adottato per le distillerie agrarie, l'onorevole Benedini non me lo può negare, apporterà un danno all'erario, poichè sarà causa di molte frodi.

Io dicevo anche che non avevo il coraggio di proporre la soppressione di queste distillerie agrarie, convinto che il Parlamento non avrebbe fatto eco alla mia proposta e che il paese non avrebbe compreso i miei dubbi, i miei timori, e che, non potendole sopprimere, era quindi necessario di garantirci per quanto era possibile dalle possibili frodi. E per garantirci dalle frodi di queste distillerie agrarie, io additavo come un mezzo indispensabilissimo le bollette di circolazione, non per l'alcool solamente, ma anche per le bevande alcoliche, perchè le acquaviti prodotte da queste distillerie agrarie potrebbero facilmente circolare come bevande alcoliche, essendo facile il colorarle, e farle passare per liquori.

Del resto di questa questione ho parlato nella discussione generale e il vivace discorso dell'onorevole Galimberti diede occasione al relatore della Commissione e al ministro di svolgerla maggiormente.

La Camera approverà certamente il mio emendamento che è di una grandissima importanza: senza di esso la legge non potrebbe dare buoni risultati e noi saremmo fra breve chiamati ad occuparci di nuovo della questione degli alcohols.

Io lodo intanto l'onorevole ministro per averlo accettato e lo ringrazio.

Presidente. Il Governo accetta dunque la soppressione del secondo e del terzo comma dell'ar-

ticolo secondo, sostituendoli con l'ordine del giorno della Commissione.

L'articolo secondo rimarrebbe dunque così:

“ Art. 2. La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'allegato C della legge 12 luglio 1888, n. 5515 è ridotta alla misura di lire 0.20 per ogni ettolitro e per grado. ”

Chi è di avviso di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'ordine del giorno della Commissione accettato dal Governo.

“ La Camera invita il Governo ad eliminare dal regolamento tutte quelle formalità che, senza essere una indispensabile garanzia per la finanza, possano essere di eccessivo inceppamento al commercio delle bevande alcoliche. ”

Chi è d'avviso di approvare quest'ordine del giorno, è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Art. 3. I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a soprattassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa.	Prodotti soggetti a soprattassa	Ammontare della soprattassa.	Unità di misura sulle quali è commisurata la soprattassa
5	Etere e cloroformio . . .	L. c.	Per ogni chilogramma d'etere e cloroformio, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di <i>rhum</i> , <i>cognac</i> ed altre contenenti spirito.	0 68	Per ogni chilogramma, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcoliche . .	96. >	Per ogni quintale, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	70. >	Per ogni quintale di peso netto legale.

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Io intendo di chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore intorno alla questione della soprattassa di confine per le vernici a spirito, nella quale credo che ci sia un errore numerico, errore che mette i fabbricanti italiani di vernici a spirito in condizioni assai infelici rispetto alla concorrenza straniera. E quindi desidero avere qualche spiegazione.

Mi pare che il concetto sul quale si debbono

basare queste sopratasse debba essere il seguente: si deve far pagare al confine una sopratassa equivalente alla tassa interna, cioè alla tassa di fabbricazione e alla tassa di vendita in guisa, che l'importatore straniero sia messo nella stessa condizione del produttore italiano.

Ora siccome si ammette come normale, e lo dice lo stesso onorevole Pantano nella sua relazione, l'impiego di spirito a 70° per fabbricare le vernici, così un ettolitro di spirito a 70° dovrebbe pagare quanto segue: per tassa di fabbricazione settanta centesimi di 120 lire, cioè 84 lire; per tassa di vendita settanta centesimi di 20 lire, cioè 14 lire; in totale 98 lire. Questa dovrebbe essere la base della sopratassa di confine.

Ora gli spiriti vengono in recipienti pei quali si calcola (e credo che la finanza calcoli appunto così) che ogni 100 chilogrammi di peso lordo corrispondano a 85 chilogrammi di peso netto di vernice contenuta.

Vediamo dunque questi 85 chilogrammi di vernice quale volume di spirito contengano. Io credo che la finanza basi i suoi calcoli sopra i dati seguenti; e lo deduco dalle cifre riassuntive che l'onorevole Pantano ha riprodotte, poichè ha detto " fatti gli opportuni calcoli onde stabilire il rapporto fra il volume e il peso netto legale della vernice per dedurre l'aliquota da applicarsi ad ogni 100 chilogrammi di peso netto legale, si propone, ecc. "

Dunque dalle cifre che l'onorevole Pantano cita mi pare di indurre che, secondo l'opinione della finanza, 110 chilogrammi di vernice, sono calcolati avere il volume di 100 litri. E a prima vista si capisce che qui ci deve essere un equivoco; perchè lo spirito pesa meno dell'acqua, e quindi un litro di spirito pesa meno di un litro d'acqua cioè di un chilogramma.

Dunque deve credersi, come io credo, che ci sia stato uno scambio di cifre; e invece di dire che 100 litri corrispondono a 110 chilogrammi si deve dire che 100 chilogrammi corrispondono a 110 litri.

E questo lo deduco poi da un calcolo preciso che è il seguente: per un quintale di vernice ci vogliono 89 chilogrammi d'alcool pari a 100 litri in volume e 11 chilogrammi di gomma-lacca, con che si fa un quintale di vernice contenente 109 litri di spirito e il restante di gomma-lacca.

Se dunque io faccio il calcolo su questa base che 100 chilogrammi di vernice abbiano il volume di 110 litri, vale a dire che 100 litri di vernice pesino 90 o 91 chilogrammi, ne viene che gli 85 chilogrammi netti di vernice per ogni quintale di peso lordo corrispondono al volume di

93 1/2 litri. Dunque se un quintale lordo di vernice corrisponde a 93 1/2 litri di alcool a 70 gradi, calcolando che ogni ettolitro di alcool a 70 porta una sopratassa di confine di 98 lire, facendo la moltiplica trovasi che gli 85 chilogrammi di vernice corrispondenti ad un quintale netto dovrebbero avere una sopratassa di confine di lire 91.63.

Siccome poi c'è anche la tara legale dell'otto per cento, facendo anche la proporzione di questa, si viene a questo ultimo risultato: che un quintale di vernice, calcolato, come è detto nell'articolo 3, di peso netto legale, dovrebbe avere una sopratassa di confine di lire 99.60.

Ecco il risultato a cui io arrivo. Perdoni la Camera se ho dovuto fare il dettaglio di questi calcoli, ma non poteva farne a meno, perchè credo che la cifra di 70 lire provenga da un errore di calcolo e cioè dall'aver messo 110 contro 100 invece che 100 contro 110. E siccome a me par chiaro ed evidente che un ettolitro, quando c'entra dello spirito e in gran quantità, pesi meno di un quintale, qualunque materia sia quella che entra per pochi chilogrammi a formar la vernice, così io domando all'onorevole relatore se non gli pare che qui sia il caso di considerare ancora le cifre per non ricadere in un secondo errore, poichè un primo è stato già commesso...

Pantano, relatore. E grave!

Colombo. ... e per procurare di tutelare efficacemente i nostri fabbricanti di vernici: non aggiungo altro. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Pantano, relatore. Io mi sono dato pensiero quanto l'onorevole Colombo di questa questione da lui così bene trattata, perchè credo che la impressione fatta fuori della Camera dall'annuncio della nostra sopratassa si ripercosse anche in me come in lui e ciò forse per le osservazioni della gente pratica di queste cose. Realmente questa tassa subì gli effetti di un primo errore la prima volta ed errore abbastanza grave perchè fu di lire 25.50 l'ettolitro quando avevamo una tassa a 180 lire; per modo che se oggi avesse dovuto proporzionarsi alla tassa a 120 si riduceva a pochissime lire. Invece fu rialzata a 70 per cercare di coprire quello sbaglio involontario fatto, chè in natura sì delicata sarebbe riuscito doloroso, e quasi un po' anche umiliante, per la Commissione di correggere un errore commettendone un altro.

Quindi si procedette ad un esame rigorosissimo, e ne risultò questo: che i calcoli su cui si basarono la Commissione, e l'ufficio tecnico nel

determinare a 70 lire la tassa furono questi. Si mise l'ipotesi che un ettolitro di vernice pesi appunto 110 chilogrammi, e si partì da questa ipotesi perchè si è presa a base di calcolo la vernice a pulimento, vernice in cui c'entra poca gomma lacca, e l'errore era facile a prendersi. Invece partendo da un altro calcolo da cui parte l'onorevole Colombo e che trovo esattissimo, noi veniamo allo stesso risultato con via diversa; nel suo calcolo la tassa di vendita giunge a 99 lire, nei calcoli fatti dalla Commissione (appunto perchè prima di venire alla Camera potesse dare un parere completo) si viene a 99 meno 14 cioè ad 85 lire.

Però c'è da fare un'osservazione: che questi calcoli sono fatti esclusivamente sulle vernici finissime di cui in Italia non c'è molta importazione; le sole vernici che noi importiamo sono vernici a colla, vernici pesanti, le quali non si possono calcolare con questa ricchezza di spirito rispetto alle materie pesanti che contengono.

Ora volendo portare una novità nella tariffa doganale, il che risponde anche ad un'equità internazionale, perchè non abbiamo il diritto di abbassare e rialzare e dobbiamo mettere i fabbricanti esteri sempre in condizione equa nel pagamento della tassa di fabbrica, la Commissione crederebbe, e credo che l'onorevole ministro sarà dello stesso avviso, di prendere una media tra le grosse e le fini vernici e dalle lire 85 ridurre la sopratassa ad 80, a cui aggiunte lire 14 fanno 94, con la qual tassa i fabbricanti di vernici in Italia verranno bene tutelati di fronte alla concorrenza estera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seism.t-Doda, ministro delle finanze. La dimostrazione fatta dall'onorevole relatore, mi risparmia di intrattenere la Camera con cifre e con calcoli, che avevo preparato per dimostrare come appunto si viene alla conseguenza di portare a 80 lire la sopratassa, alla quale si dovrebbero assoggettare le vernici. L'onorevole Colombo ha aggiunto la tassa di vendita, la quale non è compresa, e non si deve comprendere, nella sopratassa di confine, che non è altro che la tassa di fabbricazione.

Questa si riduce ad 80 lire, per le ragioni addotte dall'onorevole relatore, vale a dire appunto per le qualità diverse delle vernici; poichè delle vernici, in genere, quelle che hanno maggiore quantità di alcool, sono quelle che sono più liquide; ed è su queste che bisogna ragguagliare l'importo della tassa. Per conseguenza credo che, portandola da 70 ad 80 lire, sarebbero abbastanza

tutelati gli interessi dei fabbricanti nazionali di vernici, in confronto a quelli stranieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi hanno dato, e mi accontenterò della cifra di 80 lire alla quale essi intenderebbero di ridurre la cifra portata nell'articolo 3º della legge. Ho però ancora un dubbio. Questa tassa di vendita, perchè non si compenetra nella sopratassa di confine? V'è un modo, mi pare che l'onorevole Pantano l'abbia detto, che questa tassa venga pagata dai fabbricanti stranieri. Quale è questo modo?

Pantano, relatore. Ho voluto prendere le opportune informazioni, e so che ci sono nelle dogane tutti i mezzi per poter far pagare anche la tassa di vendita.

Colombo. Dopo questa spiegazione dell'onorevole relatore non ho più ragione di insistere, ed accetto la proposta dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo terzo che sarebbe dunque così modificato:

“ I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a sopratassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa.	Unità di misura sulle quali è commisurata la sopratassa
		L. c.	
5	Etere e clorofornio . . .	3. >	Per ogni chilogrammo di etere e clorofornio, senza difalcare il peso dei recipienti immediati
8	Essenze spiritose di <i>rhum</i> , <i>cognac</i> ed altre contenenti spirito.	0.65	Per ogni chilogrammo, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche . .	96. >	Per ogni quintale, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	80. >	Per ogni quintale di peso netto legale.

Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 4. L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente articolo 6, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

“ La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un mi-

suratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.

“ Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'amministrazione. „

(È approvato).

“ Art. 5. L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffinazione dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

b) di 20 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinacce, dalle fecce del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera a;

c) di 35 per cento, per la distillazione del vino.

“ Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento. „

A questo articolo sono presentati diversi emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Colombo, del tenore seguente:

“ L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura che segue:

a) di 10 per cento per la distillazione di qualunque materia, ad eccezione del vino;

b) di 30 per cento per la distillazione del vino.

“ Nelle fabbriche, le quali distillano, ecc. (come nell'articolo della Commissione). „

L'onorevole Gianolio invece si limita a sostituire nel comma b alle parole: “ di 20 per cento „ le parole “ di 25 per cento. „

L'onorevole Carnazza-Amari fa eguale proposta; e più quella di elevare al 40 per cento l'abbuono per la distillazione del vino.

L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

Colombo. Io non ho bisogno di spiegare le ragioni del mio emendamento, perchè le spiegai nella discussione generale, e perchè le mie proposte non sono altro che quelle della Commissione d'inchiesta della quale fui relatore.

Io, evidentemente, non nutro nessunissima speranza che questo emendamento sia accettato dalla Camera, neanche se, come ne avrei l'intenzione, io cambiassi il 30 per cento del vino nel 35, ciò che sarebbe anche giusto, poichè il 35 per cento, con la tassa a 120, corrisponde con piccola differenza al 30 per cento, con la tassa a 150 che proponeva la Commissione di inchiesta. Ma io non ritiro questo emendamento e lo lascio votare con la certezza che verrà respinto, solamente in omaggio alla dignità della Commissione d'inchiesta. Io ho avuto l'onore come dissi di esserne il relatore, e mi par quasi un obbligo di onore il venir qui a sostenere le proposte della Commissione medesima. Questo è il senso che si deve dare dalla Camera alle mie insistenze a proposito di questo emendamento che, per le ragioni ora dette, non posso ritirare.

Presidente. Io propongo che innanzi tutto la Camera deliberi intorno all'emendamento dell'onorevole Colombo perchè, se fosse dalla Camera approvato, sarebbe alterata tutta l'economia dell'articolo. Quando la proposta dell'onorevole Colombo non sia approvata, allora si metterà in discussione il paragrafo a) pel quale non è fatta alcuna proposta; e poi il paragrafo b) a cui si riferiscono le due proposte dell'onorevole Gianolio, e dell'onorevole Carnazza-Amari.

Prego pertanto il relatore di esprimere l'avviso della Commissione intorno alla proposta dell'onorevole Colombo.

Pantano, relatore. La Commissione, per le ragioni già esposte nella discussione generale, respinge la proposta dell'onorevole Colombo, e si riserva di esprimere il suo avviso intorno agli emendamenti degli onorevoli Gianolio e Carnazza-Amari.

Gianolio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. A me pare, per l'ordine della votazione, che, prima di mettere in votazione la proposta dell'onorevole Colombo, sia necessario di svolgere gli altri emendamenti all'articolo.

Presidente. Permetta, onorevole Gianolio: qui non si tratta che di fondere il paragrafo a col paragrafo b. Della tassa non ci occuperemo se non quando la Camera avrà approvato o no di fondere questi due paragrafi. Riservata dunque ogni questione intorno all'entità dell'abbuono per il quale ci sono varie proposte, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Colombo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È respinto).

Ora dunque procederemo per divisione alla votazione di questo articolo 5.

“ L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*).

A questo paragrafo non è proposto alcun emendamento e perciò lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

b) di 20 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera a.

L'onorevole Gianolio propone che invece di dire 20 per cento, si dica 25 per cento.

L'onorevole Gianolio ha facoltà di parlare.

Gianolio. Secondo la legge vigente si hanno tre specie di abbuono: del 10 per cento alle fabbriche che lavorano sostanze amidacee; del 20 per cento alle fabbriche che distillano vinaccie, feccie di vino, ecc., e hanno scopo industriale; del 25 per cento a tutte le altre distillerie.

Il Ministero, introducendo una distinzione per le distillerie che volessero applicare il vino, aveva fatto, dalle une alle altre, un salto di dieci; dieci per cento alle distillerie che applicano ad amidacei, 20 a quelle che applicano a vinaccie e feccie, 30 a quelle per la distillazione del vino. Nella Commissione pare che la lotta sia stata semplicemente viva fra le grandi distillerie, che hanno trovato un autorevole difensore nell'onorevole Colombo, e coloro che si proponevano di distillare il vino: e fra i due contendenti ne venne che le povere vinaccie furono le più compromesse, perchè la Commissione portò l'abbuono al 35 per cento quanto alle distillerie del vino e al 40 per cento per la prima annata, e lasciò tale quale l'abbuono per le distillerie di vinaccie.

Io credo che non possiamo accettare questa distinzione com'è proposta dalla Commissione.

Si è detto che questa legge aveva per oggetto di riparare ai danni gravissimi della crisi vinicola che travaglia diverse regioni d'Italia.

La crisi vinicola, purtroppo, non esiste in una sola parte d'Italia; c'è nel mezzogiorno, c'è nel settentrione. Anche noi ce l'abbiamo (dico anche

noi, perchè appartengo al nord). Anche noi ce l'abbiamo e l'abbiamo a un punto, in certi paesi, che è spaventevole.

Basterà dirvi che al tribunale di Asti, città che è centro maggiore del movimento vinicolo del Piemonte, si dedicò una udienza ogni settimana per le subaste, mentre di abitudine le subaste nei tribunali si fanno in principio o in fine delle udienze ordinarie.

Tutto questo vi prova che l'identico dolore non è da tutti ugualmente provato; che sotto la sfera del dolore taluni tacciono più lungamente; che le parole splendide e la fantasia vivace dipingono le sofferenze con tinte che altri non possono avere nella loro tavolozza. Ma sia persuasa la Commissione e la Camera che questa crisi esiste anche nel nord.

Noi quindi abbiamo bisogno di trar partito da tutti quanti i prodotti della nostra vigna, e così anche delle nostre vinaccie.

E a far ciò, occorre che la legge non sia fatta in modo che si tolga financo la speranza di trarre partito dalla distillazione delle vinaccie. Ciò che avverrebbe se si mantenesse tal quale la proposta della Commissione.

Nelle nostre provincie la distillazione dei vini non può aver luogo che in un modo insignificante. Voi del Mezzogiorno potete distillare i vini guasti, i vini spunti, perchè in essi trovate ancora l'8 o 10 per cento di prodotto alcoolico. Ma noi non possiamo far questo coi nostri vini. Essi, quando sono guasti non hanno più che il 3 o il 4 per cento di alcool: quindi per noi distillazione possibile è sola quella delle vinaccie.

Ora che cosa si è fatto per le vinaccie? Un trattamento peggiore assai di quello che avevamo prima.

Se lo guardiamo in confronto delle grandi distillerie le quali hanno capitali cospicui, hanno mezzi d'opera e di lavoro perfezionati, noi troviamo questo risultato: che mentre prima, con la tassa a 180, il 10 per cento rappresentava 18 lire di divario nell'abbuono tra le distillerie delle vinaccie e quelle dei cereali, oggidi col 10 per cento non abbiamo più che 12 lire di differenza.

L'onorevole Colombo vi ha detto come lo spirito che si ricava dalle vinaccie sia quello che contiene maggior quantità di materie eterogenee, e che ha necessità d'un procedimento più lungo di rettificazione. Ora, se così è, a questo spirito che richiede un lavoro maggiore, noi dobbiamo dare un abbuono corrispondente a questa maggiore lavorazione. Invece noi veniamo oggidi a diminuire quest'abbuono.

Io ho proposto quindi di sostituire il 25 al 20 per cento, perchè così noi arriviamo precisamente alla misura (quanto a somma) che vi era prima. Quindi neanche le grandi distillerie possono lagnarsene, perchè, anche tradotto in moneta l'abbuono, non varia da quello che era prima.

Quanto agli spiriti estratti dal vino, essi hanno sempre un vantaggio del 10 per cento in più; e se si approveranno le proposte che portano l'abbuono ad un'aliquota più elevata, lo avranno anche del 15 per cento.

Io spero pertanto che il Governo e la Commissione non vorranno respingere queste proposte: e così, anche in quelle regioni dove la distillazione del vino non può essere fatta che sopra una scala piccolissima, si lascerà aperta la via ad utilizzare maggiormente il prodotto della vite.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari ha proposto un emendamento eguale a quello dell'onorevole Gianolio.

Ha facoltà di parlare.

Carnazza-Amari. Siccome svolsi il mio primo emendamento durante la discussione generale ed è conforme a quello dell'onorevole Gianolio, non aggiungo altre parole per non ripetere ciò che dissi l'altro ieri e oggi ha sviluppato l'onorevole Gianolio.

Mi riservo però di parlare sull'altro emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Da ciò che accennai nella discussione generale, riguardo al trattamento fatto alle vinaccie, la Camera avrà compreso che, in seno alla Commissione, era una corrente favorevole ad aumentare l'abbuono delle vinaccie. L'osservazione fatta dall'onorevole Gianolio, cioè che il trattamento fatto alle vinaccie sia diverso da quello fatto ai cereali, era giusta, perchè si veniva a stabilire 6 lire all'una e 12 agli altri; una differenza insomma sensibilissima.

In seno alla Commissione, l'argomento venne esaminato e serenamente discusso.

Perciò la Commissione, convinta dalle stesse ragioni addotte dall'onorevole Gianolio, e specialmente avuto riguardo ad alcune provincie dove la ricchezza alcoolica dei vini crea un incitamento alla distillazione dei medesimi e dove la produzione delle vinaccie è di primaria importanza, ha deliberato in maggioranza di elevare l'abbuono per le distillerie dell'alcool dalle vinaccie al 25 per cento, e fa preghiera al ministro di accettare questa proposta nel pensiero e sentimento comune, che questa legge non deve mirare

ad altro che a conciliare insieme, l'interesse dell'erario e l'interesse dell'economia nazionale.

Presidente. L'onorevole Borrelli ha facoltà di parlare.

Borrelli. Io credo che l'aumento di lire cinque di abbuono che si domanda, a proposito della distillazione delle vinacce, sia un atto non solo di giustizia distributiva per le provincie superiori d'Italia, ma ancora una vera necessità scientifica. Imperocchè coll'abbuono del 25 per cento si potrà procedere più facilmente alla distillazione delle vinacce con quella cura e con quei processi nuovi, che ogni giorno si vengono sempre più sviluppando, e per i quali si potrà ricavare grande utilità da una massa enorme di vinacce.

Onde è che non si può più dire che la vinaccia sia un materiale che dà cattivo spirito, tossico, incapace di essere adoperato per alcoolizzare i vini, e per fornire l'alcool ai liquori spiritosi, come ha detto l'onorevole Colombo.

Voi, onorevole ministro, avete già udito dalla Commissione, che noi abbiamo circa nove milioni di ettolitri di vinacce in Italia dalle quali possiamo cavare circa 230 mila ettolitri di alcool, per la qual cosa possiamo dire di avere già a nostra disposizione in gran parte la materia prima che ci serve per avere i 300 mila ettolitri di alcool che si consuma in Italia.

Se malamente noi distilleremo queste vinacce avremo delle flemme cattive nelle quali al cattivo odore si uniranno veramente principii nocivi al nostro organismo ed invece di avere del buono alcool, dell'alcool etilico o vinico per eccellenza, avremo dell'alcool cattivo.

Come vedete non è poca la importanza economica e commerciale che, da oggi in poi, noi dobbiamo dare alla distillazione delle vinacce. In questi giorni nei quali si sta discutendo la legge sugli spiriti queste povere vinacce non hanno ancora trovato il loro vero posto; sono state giudicate in vario modo, e sempre male. Anche coloro che le hanno difese, non le hanno considerate dal loro vero lato scientifico, voglio dire dal lato della chimica industriale.

Permettete a me di dirvi che cosa sieno le vinacce e quale sia la loro importanza industriale nell'enologia. Le vinacce sono il primo residuo della fermentazione tumultuosa del vino, sono un residuo attivo, non già un *caput mortuum*, incapace di alcun'altra funzione connessa alla fermentazione vinosa. Tanto è vero ciò che dalla vinaccia si potrà fare un secondo vino appena che le si aggiunga dell'acqua ed una conveniente quantità di zucchero. È un residuo attivo, dicevo,

perchè contiene tutti gli elementi del mosto, salvo la parte acquosa. È chiaro che questi elementi trovansi in più piccole proporzioni, ma non ne manca però alcuno.

Le vinacce hanno della materia colorante, hanno del tannino, hanno del glucosio, hanno dei germi, ai quali si deve la fermentazione, (*saccharomyces vini*) hanno dell'alcool, di già sviluppatosi nel vino, in mezzo al quale sono state immerse. Onde, o signori, esse meritano maggiori considerazioni in questa legge sugli alcool. Appena finisce la torchiatura, e le vinacce vengono ammucchiate comincia il principio del loro deterioramento, imperocchè l'ossigeno dell'aria che le circonda, ossida l'alcool che vi si contiene e persistendo questa ossidazione si sviluppa l'acido acetico. E poichè gli eteri si sviluppano quando all'alcool si trova mescolato dell'acido acetico, così qui abbiamo tutta la famiglia degli eteri acetici, eteri butirrici che deturpano il buon'odore che la vinaccia dovrebbe conservare.

Come vedete, la vinaccia non dovrebbe neppure stare un momento fuori dalle caldaie della distillazione; appena uscita dal torchio dovrebbe essere sottoposta al processo dell'alambicco sia pure quello preadamitico, sia quello per riscaldamento a vapore. E quando non è possibile che questa vinaccia sia subito sottoposta al processo della distillazione, è mestieri che sia collocata in fosse con pareti poco permeabili all'aria, ed anche ben coperte. Il cattivo odore che esse prendono dipende altresì da una quantità di sostanze empireumatiche che vengono fuori dai vinaccioli, nei quali il calore delle vinacce ha destato un processo di sdoppiamento dell'olio che vi si contiene. Da quello che sono venuto dicendo, voi vedete, o signori, che coloro che non volevano le distillerie agrarie non sapevano che queste hanno la loro ragione di essere nella condizione chimica delle vinacce; senza tali distillerie si arrecherebbe un danno irreparabile alla materia prima della distillazione degli alcool in Italia; e coloro che hanno difeso le distillerie agrarie potevano con questo solo argomento contentare gli avversari. Le distillerie agrarie debbono essere poste nel luogo stesso dove sono le vinacce per quelle ragioni di chimica industriale, delle quali poc'anzi vi ho parlato. Tralascio di enumerare tutti gli esperimenti che si stanno facendo sopra i nuovi metodi di distillare le vinacce, che se riusciranno, noi in Italia faremo un enorme guadagno su questa materia prima.

Prego l'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio di ascoltarli, e se troverà giusto un mio consiglio, lo metta subito in pratica.

Ordini a tutte le scuole enologiche italiane, quante esse sieno, che in questo anno esperimentino i metodi di distillazione che io proporrò e, se li trovano buoni, ne facciano una particolareggiata relazione, affinchè tutti gli agricoltori possano utilizzare prestamente tali suggerimenti.

Per separare dall'alcool gli eteri acetico e butirrico, si distilla l'alcool con piccola quantità di potassa, la quale sdoppiando gli eteri stessi li trasforma nei rispettivi acidi acetico e butirrico, che rimangono combinati con gli alcali e che per distillazione si separano. Si pratica ancora, e questo processo è il più importante, di applicare le correnti elettriche di natura galvanica immergendo negli alambicchi i due reofori. Ebbene, o signori, tutta quella famiglia di acidi e di eteri e di sostanze empireumatiche viene in un baleno distrutta, cioè gli eteri e gli acidi perdono il loro ossigeno perchè la corrente elettrica ne induce la separazione dagli altri corpi coi quali sono unite. Onorevole ministro delle finanze, l'abbuono delle cinque lire da me richiesto, sono sicuro che voi lo dovete dare sapendo che con tale agevolazione le vinacce possono triplicare il loro valore economico se gli italiani sapranno diventare veri industriali.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. La media quantità di vinaccie, che si distilla in Italia, risulterebbe, all'incirca, di 800 mila quintali; ed in questo l'amministrazione è d'accordo con le indagini fatte dalla Commissione d'inchiesta, di cui fu relatore l'onorevole Colombo. La Commissione d'inchiesta però supponeva una rendita possibile di 3 per cento per l'alcool tratto dalle vinacce e del 3 e mezzo per cento per il cremore. Più accurate indagini fatte dall'amministrazione presuppongono un rendimento di alcool del 2 per cento soltanto, per le vinaccie. Quindi è che l'abbuono della tassa fissato al 20 per cento, darebbe 96 lire; portato l'abbuono al 25 per cento, darebbe 90 lire. E così calcolando a 800,000 quintali la vinaccia effettivamente distillata in Italia e traducendo nel suo valore il relativo prodotto di alcool (perchè la questione per la finanza era di vedere quanto ci perderebbe), si avrebbe una differenza di lire 96,000

Tenuto conto, però, della disparità degli abbuoni, alla quale accennava l'onorevole Gianolio, e che realmente esiste per la minore entità della tassa proposta, in confronto a quella che andrebbe a cessare, e tenuto conto della disparità di trattamento fra i cereali e le vinaccie, nonchè del poco aggravio finanziario, in proporzione alla maggiore utilità agricola che se ne può ritrarre, il Governo non ha difficoltà a convenire nella proposta della

Commissione, e ad accettare quindi per le vinaccie il 25 per cento in luogo del 20. (*Benissimo!*)

Presidente. Il Governo dunque accetta la proposta dell'onorevole Gianolio?

Seismit Doda, ministro delle finanze. Sì.

Gianolio. Ringrazio il ministro e la Commissione che hanno accettata la mia proposta.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze e la Commissione accettando l'emendamento dell'onorevole Gianolio, e quello degli onorevoli Carnazza-Amari e Nicolosi, il paragrafo *b* rimane così modificato: " *b*) di 25 per cento per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle fecce del vino, dal miele, e dalle altre materie non comprese nella lettera *a* .

Pongo a partito questo paragrafo.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato.*)

Paragrafo *c* " di 35 per cento per la distillazione del vino. „

L'onorevole Carnazza-Amari e l'onorevole Nicolosi propongono invece di elevare l'abbuono per questa distillazione del vino del 35 al 40 per cento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari.

Carnazza Amari. Quando l'onorevole Ellena manifestò dei timori sulla concorrenza dello spirito industriale estero di fronte a quello industriale italiano, il ministro trovò una risposta la quale acquistò gli animi di tutti, perchè secondo l'analisi da lui presentata, fra un ettolitro di spirito industriale estero ed un ettolitro di spirito industriale nazionale, resta una differenza di lire 9,05, e per ciò la concorrenza straniera è scongiurata.

Gli stessi timori furono sollevati in ordine allo spirito di vino, temendo che questo non potesse resistere alla concorrenza dello spirito industriale austro-ungarico; il ministro però venne all'analisi di un ettolitro di spirito di vino, e dimostrò che questo sarebbe costato, con la tassa di vendita, 187 lire, e poichè quello di spirito industriale estero sarebbe costato 189 lire, lascia una differenza a favore della produzione nazionale di due lire.

Ecco le due analisi:

Spirito industriale estero. Costo minimo dell'alcool incluso il premio che dà l'Austria	L. 35
Dazio di entrata	„ 14
Tasse di fabbricazione	„ 120
Tassa di vendita	„ 20
Totale.	„ 189

Spirito di vino.

Vino 11 ettolitri a lire 8	L. 88
Lavorazione.	„ 7
Tassa di fabbricazione col 40 per cento di meno	„ 72
Tassa di vendita	„ 20
Totale.	L. 187
Che tolte da.	„ 189
lasciano una differenza di.	L. 2

Però su quale base l'onorevole ministro stabiliva questa condizione di tutela, per lo spirito di vino nazionale? Sulla base che la tassa di fabbricazione fosse 72 lire; cioè sull'abbuono del 40 per cento che, su lire 120, importa lire 48. Ma l'abbuono del 40 per cento è solo per un anno, quello permanente è del 35 per cento. Ora se per poter resistere alla concorrenza estera, anche per affermazione del Governo, bisogna dare l'abbuono del 40 per cento, non so comprendere come si possa ammettere l'abbuono permanente del 35 per cento!

Quando si mette l'abbuono del 35 per cento, lo spirito di vino nazionale non può vincere la concorrenza estera, perchè un ettolitro di spirito industriale estero costa 189 lire; ed un ettolitro di spirito di vino viene a costare 193 lire, perchè l'abbuono del 35 per cento su 120 lire importa una riduzione di lire 42 e non 48, e perciò la tassa non è più di lire 72, ma di 78; e per conseguenza cagiona una differenza di lire 4 a favore dello spirito estero, in modo che non sarà possibile che lo spirito di vino nazionale concorra con quello estero.

E questo dico guardandolo di fronte allo spirito estero. Se si guarda di fronte a quello nazionale la differenza è ancora più stridente.

L'onorevole ministro consente che lo spirito industriale nazionale costi 179 lire, quello di vino costa 193, differenza 13,05; di guisa che tutto quello che si è detto e si è cercato di fare, per sollevare le condizioni della nostra enologia, è distrutto di fronte a queste cifre. Nè mi si opponga, come pareva in certo modo credere, anche l'onorevole ministro, che l'analisi fatta di un ettolitro di spirito di vino sia alquanto favorevole a questo spirito, poichè quando si è detto che abbisognano 11 ettolitri di vino per formare l'ettolitro di spirito, si è detto la verità. È vero che talvolta bastano 10, ma questo nel caso che il vino sia buono e molto alcoolico e allora costerà più di otto lire.

E quando si è calcolato otto lire l'ettolitro il vino, non si è detto poco, perchè se si prende un vino bassissimo, questo conterrà poco alcool, ed allora invece di richiedersi 11 ettolitri, se ne richiederà molto di più. E si noti che quando si parla di otto lire l'ettolitro, bisogna sulle otto lire imputare il trasporto, perocchè il vino si vende alle cantine, e per portare il vino dalla cantina alla distilleria non basta una lira l'ettolitro, di guisa che bisogna che costi almeno sette lire per valutarlo col trasporto otto lire l'ettolitro.

In quanto poi alla tassa di lavorazione stabilita in sette lire è tal cosa che coloro i quali hanno pratica della distillazione del vino certamente non possono ammetterla in alcun modo.

Ma tuttavia accetto come esatta l'analisi che ha fatto l'onorevole ministro. E se è così, come si potrà lottare contro la concorrenza dello spirito nazionale, e più che questa, contro la concorrenza dello spirito estero? Mi si risponderà che questo 35 per cento riguarda l'avvenire e che per ora si consente il 40. Ma il 40 è solamente per un anno, è un fatto transitorio per dare sfogo allo *stok* di vino che si trova nel paese. Noi non possiamo fare il mal'augurio a questa legge che non possa durare più di un anno; onde, l'anno venturo saremo a 35 lire; e se è vera la massima dell'onorevole Seismit-Doda che talvolta in finanza due per due non fanno quattro, non c'è poi un'altra massima che due e due fanno 4 per un anno, e non lo fanno più gli altri anni. Se il Governo e la Commissione hanno creduto che, per resistere alla concorrenza estera, bisogna stabilire l'abbuono al 40 per cento e perciò la tassa a lire 72 nel corrente anno, non capisco perchè questo principio non debba essere stabilito in modo assoluto.

A tal fine presentai l'emendamento col quale proposi che sia stabilito in modo definitivo per quest'anno e per sempre l'abbuono del 40 per cento sullo spirito di vino.

Seismit Doda, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Seismit Doda, ministro delle finanze. Mi duole dovere opporre all'onorevole Carnazza-Amari una recisa dichiarazione: quella, cioè, che, non posso accettare la sua proposta. Il Governo crede di essere andato abbastanza innanzi, non oso dir troppo, nelle larghezze che fa alla distillazione dei vini, elevando l'abbuono dal 30 al 35 per cento, ossia diminuendo la tassa di fabbricazione da 120 lire a sole 78, e consentendo, in vista della momentanea transitoria pleora dei vini, a portare cotesto ab-

buono fino al 40 per cento nel primo anno dell'applicazione della tassa.

Più in là non si potrebbe andare, perchè la finanza ne subirebbe gravissime conseguenze.

Accordando l'abbuono continuativo del 40 per cento alla distillazione dei vini, si darebbe luogo a queste conseguenze finanziarie, che prego l'onorevole Carnazza-Amari, così diligente nella valutazione delle cifre, di ascoltar bene.

Prima di tutto, si lascerebbe fabbricare con esenzione di tassa circa la metà del prodotto intero. In secondo luogo, nel caso di esportazione all'estero dell'alcool di vino, si verrebbe a concedere all'esportatore, per ogni ettolitro di alcool anidro, un premio di lire 46,78 sullo spirito in natura, e di lire 58,78 sullo spirito, sotto forma di liquore.

Ora, calcolando, come ho ieri dimostrato, in 40 milioni di ettolitri la produzione di vino in Italia, e supponendo una distillazione possibile del 5 per cento, vale a dire di due milioni di ettolitri, quale sarebbe la conseguenza dell'applicazione del 40 per cento?

Sarebbe questa, che si avrebbe un ricavo di circa 200 mila ettolitri di alcool, i quali, elevando l'abbuono dal 35 al 40 per cento, importerebbero una maggiore perdita per l'erario di un milione e 200 mila lire.

Infatti, 200 mila ettolitri moltiplicati per la intera tassa di 120 lire darebbero 24 milioni di prodotto; con l'abbuono del 35 per cento l'erario rinuncia quindi a 8 milioni e 400 mila lire; con l'abbuono, invece, del 40 per cento rinunzierebbe a 9 milioni e 600 mila lire, cioè avrebbe, come ho detto, una maggiore perdita di un milione e 200 mila lire.

Ora io domando se, dati gli abbuoni che il Governo, in seguito alla discussione avuta con la Commissione, e convenendo pienamente con questa, ha consentito e consente in misura molto maggiore di quella da lui proposta nel disegno di legge, si debba adesso forzargli la mano, onde ottenere quello che egli crede essere al di là del possibile nell'interesse della finanza. Io prego quindi l'onorevole Carnazza-Amari di contentarsi, per la distillazione dei vini, del 40 per cento, come abbuono straordinario per il primo anno, e del 35 per cento, come abbuono normale per gli anni successivi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari.

Carnazza-Amari. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, tenendo presente che egli accolse il mio primo emendamento, del che lo ringrazio, che fu votato dalla Camera, e non avendo spe-

ranza che quest'altra mia proposta abbia la stessa sorte felice, io ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora pongo a partito il paragrafo c, come venne proposto dalla Commissione di 35 per cento per la distillazione del vino.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Rimane ora l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

“ Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.”

L'onorevole Borgatta propone, a questo capoverso, la soppressione delle parole *in apparecchi diversi*. Gli onorevoli della Rocca, Vastarini-Cresi, Flaùti e Placido propongono che si dica: *in apparecchi od in tempi diversi*.

La Commissione accetta questo emendamento?

Pantano, relatore. La Commissione non accetta gli emendamenti proposti per ragioni gravissime che si connettono alla tutela dell'erario, inquantochè, nella sua maggioranza, ha dovuto convincersi che realmente bisogna lasciare in tesi generale questa dicitura di fronte alla diversità degli abbuoni esistenti e delle materie diverse da distillare. Però, preoccupata in pari tempo della condizione che si farebbe con l'obbligo di una doppia macchina ai piccoli distillatori, prega gli onorevoli proponenti di volersi contentare di una di chiarazione formale che la Commissione invita l'onorevole ministro a fare, cioè che il Governo s'impegnerà nel regolamento ed in tutte le disposizioni che saranno date, di fare in modo che questa disposizione *di apparecchi e tempi diversi*, sia regolata in modo da non pesare troppo sulla parte economicamente ristretta dei distillatori. Spero che l'onorevole ministro delle finanze non avrà difficoltà di fare questa dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Questa frase non è messa a caso, e non è messa a caso l'è invece di un o. Essa ha due intenti: l'uno fiscale, nell'interesse della finanza, l'altro per un interesse igienico ed economico.

Prevale in questa legge il concetto di favorire la distillazione del vino, non solamente per lo sfogo della soverchia produzione vinicola in Italia, ma anche per uno scopo di pubblica igiene. Abbiamo quindi interesse di seguire la distillazione dell'alcool di vino, dalla prima distillazione

fino al suo impiego nella concia dei vini per la esportazione, e nella produzione di alcool puro, sia che esca dalla frontiera, sia che venga consumato in paese. E allora, è naturale che la finanza debba avere interesse a che la distillazione del vino e quella dei cereali non avvenga nei medesimi apparecchi. E questo, poi, anche maggiormente dal punto di vista fiscale; inquantochè, essendo le diverse materie distillabili favorite da un abbuono di diversa misura, la finanza deve avere interesse a ben constatare quale sia la materia distillata. E per fare questo occorre che siano distinti i locali e distinti gli apparecchi; tanto più che, tecnicamente, non è sempre ottenibile che gli apparecchi meccanici e i distillatori di alcune materie, come i cereali e gli altri farinacei, possano servire anche alla distillazione del vino. Ecco perchè questo inciso ha, come dico, una ragione tecnica e fiscale, da un lato, e, dall'altro, una ragione igienico-economica, essendo messo allo scopo di accertare quale sia la produzione dell'alcool tratto dal vino, e quale quella dell'alcool tratto dai cereali.

Per cui prego la Camera di voler mantenere la dizione dell'articolo quale è.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borgatta.

Borgatta. Nel proporre il mio emendamento mi era interessato specialmente alla condizione troppo grave che si sarebbe fatta con quella doppia prescrizione, cioè di apparecchi e di tempi diversi, alle distillerie agrarie e cooperative delle quali nei successivi articoli 6 e 7, per il loro modesto impianto, possono disporre di pochi apparecchi. Ma in seguito alle dichiarazioni del relatore della Commissione, alle quali mi pare si sia associato lo stesso onorevole ministro, mi limito a fargli una semplice raccomandazione.

Questa disposizione è stabilita nell'articolo 5 e non è ripetuta negli articoli 6 e 7, nei quali si parla specialmente delle distillerie agrarie e cooperative. Quindi mi pare che, nella compilazione del regolamento, sarebbe possibile fare una distinzione, come disse l'onorevole relatore, fra le fabbriche di prima categoria, le agrarie e le cooperative, e, rispetto a queste ultime, non richiedere contemporaneamente le due condizioni che cioè la distillazione sia fatta in apparecchi e in tempi diversi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. E questa raccomandazione accetto, e nel regolamento si procurerà di precisare, nell'applicazione di questo

articolo, la differenza fra le distillerie industriali, propriamente dette, siano di cereali o anche di vino, e le distillerie agrarie, onde rendere possibile l'applicazione della distinzione usata in questo comma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vastarini-Cresi.

Vastarini-Cresi. Non posso accontentarmi delle spiegazioni che si sono date per respingere l'emendamento da noi proposto, perchè mi sembra che il voler mantenere la frase: "in apparecchi e in tempi diversi", sia un paralizzare, in alcuni casi, l'attività di alcune distillerie.

Le distillerie speciali, per esempio, vanno soggette ad una vigilanza speciale, e per ogni apparecchio vi ha una scrittura, che corrisponde a tutta l'attività dell'apparecchio; per conseguenza, se vi sarà una distilleria, la quale possa distillare materie, con abbuoni diversi, per effetto di questa disposizione, uno dei due apparecchi deve rimanere immobile e così, senza alcuna utilità, senza nessuna ragione fiscale e neanche igienica rimarrà paralizzata l'attività di queste distillerie speciali.

Mi si dice che le piccole distillerie agrarie probabilmente non avranno i mezzi per poter distillare materie soggette ad abbuoni diversi, ed allora non ci sarebbe da preoccuparsi che vi fosse un solo apparecchio: quelle piccole distillerie non potranno distillare che sotto una sola forma.

Ma per le grandi distillerie, nelle quali vi può essere, nello stesso locale un apparecchio per materie di un abbuono e un apparecchio per materie di un altro abbuono, mi pare non abbia ragione la persistenza del ministro e della Commissione.

A me sembra anzi, lo dico con dispiacere, che il voler mantenere la dizione dell'articolo sia già cominciare a contravvenire a quell'ordine del giorno che abbiamo votato innanzi, col quale si propone di eliminare tutte quelle formalità, che, senza una indispensabile garanzia della finanza, possono essere di eccessivo inceppamento al commercio.

Per queste ragioni mi auguro che la Commissione e il Ministero, riconoscendo come il mantenere la dizione dell'articolo, non faccia altro che paralizzare l'attività dell'industria, vorranno accettare sia l'emendamento dell'onorevole Borgatta, sia quello proposto da noi, perchè in parte mirano al medesimo risultato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Sono dolente che l'onorevole Vastarini-Cresi abbia voluto portare il peso della

sua dialettica in sostegno di questa tesi, perchè veramente a lui così intelligente ed acuto non avrebbe dovuto sfuggire, dopo quanto ha detto il ministro, ed io ebbi l'onore di accennare, come noi ci preoccupassimo non di ipotesi, ma di fatti.

Ella accennò alla vigilanza speciale delle grandi distillerie. Purtroppo la tradizione storica non depone a favore di questa vigilanza.

Ebbi l'onore di accennare alla Camera, l'altro giorno fatti avvenuti nel Nord, potrei accennarne qualche altro fatto molto importante avvenuto nel Sud, che mostrerebbe che queste grandi distillerie, con grandi apparecchi e con la vigilanza permanente, si sottraggono alle piccole frodi, ma non alle grandi. Quindi il Governo ha il dovere di garantirsi dalle frodi di queste grandi fabbriche, dove il danno sarebbe assai maggiore, che non dalle piccole possibili frodi delle distillerie agrarie.

E mi si permetta di aggiungere un'altra considerazione. L'ordine del giorno, a cui accennava l'onorevole Vastarini, riguardava esclusivamente gli inceppamenti al modo di mettere in circolazione il prodotto una volta uscito dalle fabbriche, ma quanto all'interno delle fabbriche, creda a me l'onorevole Vastarini, gli appelli fatti al contatore da varie parti della Camera, le raccomandazioni fatte dall'onorevole Marcora perchè si ordinasse bene il personale di sorveglianza sulla tassa degli spiriti, mettendolo in condizioni tali da resistere alle tentazioni, ed il consenso comune del paese richiedono che le precauzioni siano non rallentate, ma raddoppiate, se vogliamo che la tassa corrisponda all'ufficio a cui è destinata.

Quindi la Commissione insiste, d'accordo col ministro, nel non accettare gli emendamenti.

Vastarini-Cresi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha facoltà di parlare.

Vastarini-Cresi. Poichè l'onorevole relatore ha dichiarato che non ha nessuna fede nella vigilanza degli impiegati che attendono alla riscossione di questa tassa, per la quale noi paghiamo delle discrete somme, e siccome io mi preoccupo della riscossione della tassa, e non intendo di esporla a pericoli, dichiaro di non insistere nel mio emendamento e lo ritiro. (*Uarità*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Non mi pare che dalle parole dell'onorevole Pantano risulti che egli non abbia fiducia negli agenti destinati a questa sorveglianza. Ad ogni modo il ministro l'ha sicuramente, questa fiducia. E non è

questo il solo motivo vero, pel quale insisto nel respingere l'emendamento.

Ha ragione l'onorevole Pantano quando dice che se non sono necessarie certe tutele, questa invece è una di quelle che occorrono, affinchè le grandi distillerie non possano, non solo consumare, ma nemmeno tentare impunemente la frode.

Infatti, nonostante la più accurata vigilanza, nel 1878 io dovetti far sigillare e sottoporre a gravissima multa una delle più grandi distillerie di cereali d'Italia; la quale non potè riaprire il suo opificio, se non quando acconsentì a triplicare la sua tassa di produzione.

Poichè, realmente, nonostante l'assidua sorveglianza esercitata dall'amministrazione, onde impedire la distillazione clandestina, purtroppo anche nelle grandi distillerie questa è possibile; tanto, qui, la speculazione è tentata dal contrasto fra i due interessi dello spirito estratto dai cereali, e di quello estratto dal vino.

È logico quindi che il Governo si preoccupi di ciò, e vi provveda con disposizioni severe.

Sono questi i motivi, pei quali il Governo deve insistere, onde mantenere queste disposizioni.

Presidente. Onorevole Borgatta, insiste nel suo emendamento?

Borgatta. Non insisto in seguito alle dichiarazioni che ha fatte l'onorevole ministro, specialmente riguardo alle distillerie agrarie cooperative.

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento. Quindi rileggo l'ultimo capoverso dell'articolo 5 come è proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero:

“ Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento. ”

Lo pongo a partito.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 5 nel suo complesso.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

“ Art. 6. Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivate,

nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinacce, delle frutta e del vino esclusivamente prodotti nei fondi medesimi.

“ Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite nell'articolo 14 del citato testo unico di legge del 12 ottobre 1883 (1) e nel R. Decreto 7 settembre 1887 n. 4920, emanato conformemente agli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887 n. 4665. (2)

“ L'amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'articolo 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nel seguente articolo 7. ”

L'onorevole Saporito propone che si aggiunga nel 3º capoverso dopo le parole *venti ettolitri* le altre *di alcool anidro*. Ha facoltà di parlare per svolgere questo suo emendamento.

Saporito. Essendo il mio emendamento accettato dalla Commissione e dal ministro delle finanze, mi dispenso di svolgerlo.

Presidente. Il ministro delle finanze dunque accetta l'emendamento dell'onorevole Saporito?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. L'accetto.

Presidente. La Commissione lo accetta?

Pantano, relatore. Sissignore.

Presidente. Rileggo adunque il 3º capoverso dell'articolo 6 con l'emendamento Saporito accettato dal Governo e dalla Commissione:

“ L'amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'articolo 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nel seguente articolo 7. ”

Pongo a partito l'articolo 6 così modificato.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

“ Articolo 7. Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere b e c dell'articolo 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo ar-

ticolo è portata a 25 per cento per la distillazione della frutta, delle vinacce e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

“ Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro di che all'articolo 4. ”

Delvecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. Su quest'articolo c'è un emendamento dell'onorevole Gianolio. È presente? (Sì!) Ha facoltà di parlare.

Gianolio. L'emendamento che io aveva proposto a quest'articolo aveva un doppio scopo: togliere la parola *cooperativa* e sostituire il 30 al 25 per cento per la distillazione delle frutta, delle vinacce, ecc.

A me pare che dopo avere adottato l'emendamento per cui si concede l'abbuono del 25 per cento alle distillerie delle vinacce, non si possa più mantenere il 25 per cento che era prima proposto, e quindi si debba anche in questo caso aumentare l'aliquota del 5 per cento.

Non dubito che quest'emendamento sarà accettato dal ministro e dalla Commissione, e non mi dilungo perciò a dire le ragioni sulle quali si appoggia.

Accennerò all'altro scopo.

Io ho proposto che si sopprima la parola *cooperativa*. Ma intendiamoci bene, non è già che io voglia escludere le associazioni cooperative dal fruire dei vantaggi di quest'articolo. Io sono quanto possa essere altri, caldo fautore della cooperazione, desidero che si svolga grandemente anche come cooperazione di produzione, uscendo dai limiti della cooperazione di consumo e di credito. Ma quando noi diciamo associazioni cooperative, veniamo ad includere l'idea (tanto più guardando alle parole della relazione) che il vantaggio di quest'articolo possa essere concesso soltanto alle Società cooperative costituite a norma del Codice di commercio.

Il Codice di commercio ha creato un meccanismo, che non è sempre facile l'applicare che richiede un certo tempo, atti, decreti, pubblicazioni. Può succedere in questa materia, che tre, quattro, cinque proprietari di un comune vogliano fra loro associarsi, come porta l'articolo stesso, al solo scopo di distillare ciascuno in uno stabilimento comune il prodotto dei propri fondi. Avete qui una Società civile particolare, che non ha nessun carattere commerciale, imperocchè ha per oggetto ciò che si raccoglie dai fondi e dà modo di utilizzarne i prodotti.

Ora stando alla locuzione “ Società coopera-

tive ” potrebbe esservi dubbio se in tal caso questi proprietari possano da un giorno all'altro costituirsi in società, per l'impianto della loro distilleria.

Secondo il mio emendamento invece essi possono farlo, senza passare per la trafila di quelle formalità, che richiedono un tempo relativamente lungo, e durante le quali scomparirebbe l'opportunità della distillazione.

Diceva testè un nostro collega che ner le vinacce è cosa importante che siano distillate appena stillato il vino, perchè in tal modo si ha un alcool migliore.

Ora, posto che a questi proprietari venga in animo, quando è la stagione della pigiatura, e quando spillano il vino, di riunirsi per la lavorazione dell'alcool in comune, se proprio hanno da costituirsi in società cooperativa non arriveranno più in tempo per provvedere alla immediata distillazione.

Se dunque con le parole “ associazioni cooperative ” si è voluto intendere una associazione qualsiasi, nella quale si riuniscano più proprietari per utilizzare i prodotti dei loro fondi, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento; ma se proprio si intendesse che il vantaggio è dato solo alle società legalmente costituite in cooperative a norma del Codice di commercio, credo che si andrebbe al di là di ciò che ebbe in animo la Commissione e si impedirebbe di usare del beneficio di quest'articolo chi avrebbe pur ragione di fruirne.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Pantano, relatore. Innanzi tutto, prima di rispondere sulla questione delle quote, rispondo all'ultima parte del discorso dell'onorevole Gianolio, e dico subito che il concetto delle cooperative, quale noi lo abbiamo ideato, ha un doppio scopo. Dal punto di vista fiscale si è adottato questo concetto per spingere i piccoli distillatori a riunirsi fra loro per modo che all'accertamento indiziario, sorgente di frodi, si possa surrogare da parte dello Stato il contatore obbligatorio per le cooperative; col che viene più facilmente e più equamente assicurata la rendita dell'erario.

Dal lato economico poi si è voluto tener conto delle condizioni speciali in cui versano i piccoli agricoltori del nostro paese e della mancanza quasi assoluta di case coloniche. Ora, siccome uno dei caratteri essenziali delle distillerie agrarie è che la distillazione si faccia nel fondo, la mancanza di case coloniche e di abitazioni di

campagna rende impossibile ai quattro quinti dei proprietari di usufruire di questo vantaggio.

Ed allora si è escogitato il modo di salvaguardare gl'interessi di tutti allettando anche le cooperative a costituirsi col premio di un 5 per cento di più nell'abbuono, che rappresenta un lieve compenso alle maggiori spese sociali. Mi domanda poi l'onorevole Gianolio se noi intendiamo per cooperativa una società formata quasi a caso dai proprietari, che dalla mattina alla sera possono esser presi dalla vaghezza di costituirsi in "Cooperativa", sotto il bisogno impellente di distillare le vinaccie, dovendosi questa operazione compiere in pochi giorni. Ma niente affatto, onorevole Gianolio! Nel nostro pensiero la società cooperativa assume la forma generale della cooperazione, che ha cominciato a svolgersi in Italia sul terreno del consumo, ed è sperabile che a poco per volta faccia progressi anche nel terreno della produzione e del lavoro associato. Ed è sperabile anche che, sotto questa forma, diventi una delle armi più potenti della risurrezione civile ed economica del nostro proletariato. È per ciò che noi intendiamo dare alla parola "Cooperativa", il senso che le dà la legge, perchè i piccoli proprietari di vigneti dovranno costituirsi in società per comprare delle macchine in comune e poter fare possibilmente anche dei prestiti col credito agrario. Se non hanno una personalità giuridica e senza le condizioni volute dalla legge, certamente diventano agglomerazioni casuali e non società cooperative. E dobbiamo poi anche liberarci dalla possibilità delle frodi, perchè avverrebbe che, sotto la forma della società cooperativa, i grandi proprietari potrebbero in date circostanze, anche fuori della legge, opporre una formidabile concorrenza alla parte industriale dell'impresa.

Per queste ragioni, a nome della Commissione, dichiaro che non possiamo accettare la soppressione della parola cooperativa.

In quanto riguarda la sostituzione del 30 al 25, naturalmente, siccome abbiamo ammesso pel vino che si passi dal 35 al 40, come un corrispettivo del misuratore, che metteranno le cooperative, così ne viene di conseguenza che le vinaccie dal 25 saliranno al 30, come corrispettivo del misuratore, che assicurerà all'erario un reddito più equo e sicuro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Accetto e l'una cosa e l'altra, a condizione che nel secondo comma dove è detto: "valgono le dispo-

sizioni per la vigilanza e riscontro", si aggiunga "di che al secondo comma dell'articolo 4".

Come la Camera sa, il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce che la tassa di fabbricazione sia determinata da un misuratore meccanico; ora, se questo non ci fosse, io non consentirei a portare dal 25 al 30 per cento l'abbuono. Quindi per rendere più chiara la disposizione, io domando che alle parole "per la vigilanza e riscontro" si aggiunga: "di che al secondo comma dell'articolo 4", il quale comprende, non solo l'applicazione del misuratore, ma anche il diritto ed il dovere della vigilanza permanente del Governo. Si potrebbe da taluno ritenere che questa bastasse, per avere lo sgravio del 30 per cento, ma io credo sia necessario non accordarlo, se non a condizione dell'applicazione del misuratore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Io sono perfettamente d'accordo col l'onorevole relatore della Commissione nell'ammettere tutti i benefici economici della cooperazione, ma ritengo che mancheranno in molte parti questi benefizi quando si voglia proprio ritenere necessaria la costituzione delle Società cooperative, costituite in conformità al Codice di commercio.

Noi abbiamo in Piemonte, per esempio, delle latterie sociali, delle fabbriche di fontine sociali fra proprietari e non sono sotto forma di società cooperative vere ma pure vivono da molti anni e danno eccellenti risultati.

Io quindi persisto nel mio emendamento, e ritengo che non vi sia nessuna possibilità di frode per la finanza, perchè dal momento in cui si applica il misuratore, questi diversi proprietari, che si uniscono in società per distillare i prodotti del loro suolo, che inoltre sono sottoposti alla vigilanza degli agenti finanziari dovranno necessariamente pagare la tassa al giusto, senza possibilità di frodare in nessuna parte l'erario.

Non posso quindi ritirare il mio emendamento.

Presidente. Uno dei due emendamenti dell'onorevole Gianolio è dal Governo e dalla Commissione accettato; cioè quello di portare l'abbuono dal 25 al 30 per cento; il che è una conseguenza dell'altro emendamento.

Rimane l'altro emendamento, con cui l'onorevole Gianolio propone la soppressione della parola *cooperativa*.

La Commissione ed il Governo respingono questo emendamento. L'onorevole Gianolio, insistendovi, lo porrò a partito.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 7 con l'emendamento dell'onorevole Gianolio accettato dalla Commissione e dal Governo.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Scusi... ho proposto che dopo le parole " per la vigilanza ed il riscontro " fosse aggiunto " di che al 2° comma dell'articolo 4. "

Presidente. Pongo a partito dunque l'articolo con l'emendamento dell'onorevole Gianolio, e con l'aggiunta dell'onorevole ministro esso resta così concepito:

" Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere *b* e *c* dell'articolo 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo è portata a 30 per cento per la distillazione della frutta, delle vinacce e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

" Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro di che al secondo comma dell'articolo 4. "

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

" Art. 8. Nei casi di esportazione è restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti, o di vini conciatati, in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.

" Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico 12 ottobre 1883, è abrogato l'articolo 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

" Per i vini che si esportano quando gli interessati ne facciano domanda sarà, restituita la intera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.

" A partire dal primo giorno di gennaio 1890, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri. Il modo d'accertamento delle qualità e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicate nel regolamento.

" Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, del 12 ottobre 1883, nu-

mero 1640 (serie 3ª) e quelle dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª). "

Presidente. Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Bertana.

Ne ha facoltà.

Bertana. A questo articolo io ho proposto un emendamento, che ritengo piuttosto ardito e che immagino che non sarà fortunato. Tuttavia io dirò in poche parole le ragioni, che mi hanno indotto a presentarlo.

Io ritengo che, trattandosi di imposte, tutte le leggi debbano essere chiare e semplici per modo che tutti i contribuenti possano facilmente capirle ed applicarle e che ogni contribuente possa capacitarsi che anche gli altri contribuenti pagano le rispettive quote. Ora io trovo che questo principio generale non è applicato nel caso concreto, poiché dopo che si è stabilita una legge nei precedenti articoli già discussi, viene una lunga serie di articoli, i quali tutti contengono esenzioni di imposte o rimborsi di imposte, che poi sono la stessa cosa, il che turba l'economia della legge e produce nel contribuente l'idea che l'imposta che egli paga non sia pagata dagli altri.

Esaminando specialmente questo articolo 8 io mi sono fatto l'idea che per l'articolo stesso i contribuenti vengono divisi in due grandi categorie: contribuenti che pagano e contribuenti che non pagano; e ciò nel senso pratico inquantochè nel senso scritto di categorie di contribuenti ce n'è una sola.

È chiaro che tutti i piccoli proprietari, tutti i piccoli industriali non potranno mai valersi delle disposizioni di favore di questo articolo, e dico ciò perchè essi non potranno mai assoggettarsi alle cautele, che l'amministrazione finanziaria ha il dovere ed il diritto d'imporre nei regolamenti.

Questi piccoli proprietari, se vogliono alcoolizzare i loro vini, debbono pagare la tassa di fabbricazione, e questa tassa non potrà loro mai essere rimborsata.

In altra condizione è la classe dei grandi proprietari e dei grossi industriali. Generalmente questa classe è più intelligente che non sia l'altra; e per conseguenza conosce tutte le leggi e tutti i regolamenti e può tener fronte, quasi sempre con esito sicuro, a tutte le fiscalità dell'amministrazione finanziaria prescritte nei regolamenti.

Mi pare innegabile che nella pratica la cosa vada così.

Tutti comprendono che un proprietario di 50, 60 ed anche 100 ettoltri, non potrà mai conve-

nientemente fare una spesa per soddisfare a tutte le cautele, che l'amministrazione finanziaria prescriverà.

Detto questo, io vorrei rivolgere all'onorevole ministro delle finanze, una domanda pratica.

Io vorrei che egli mi dicesse come egli crede di poter applicare questo articolo.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che 15 o 20,000 proprietari chiedano al ministro delle finanze, che, gl'impiegati del Fisco assistano alle miscele, che essi intendono di fare con l'alcool nei loro vini.

Io non conosco quale sia il personale, di cui possa disporre il ministro delle finanze per questa operazione, ma è mia convinzione che, qualunque questo possa essere per numero e per quanto abile esso sia, il ministro delle finanze non potrà mai acconsentire alle domande, alle quali ho accennato.

Per conseguenza il ministro delle finanze si troverà costretto a fare quello, che credo abbia fatto fino ad ora, di rimettersi cioè alla saggezza dei contribuenti.

Il risultato, che ne verrà per la finanza, è evidente; le cose seguiranno ad andar male, come sono andate male fin qui, dico male riguardo all'erario nazionale.

Ma un'altra eccezione io debbo fare a questo articolo ed è quella che riguarda la parte tecnica della operazione.

Tutti sanno che l'alcoolizzazione dei vini, seguendo il sistema razionale, deve farsi all'epoca della fermentazione dei mosti. Questo è il principio generale che dovrebbe sempre essere seguito quando si vogliono fare dei vini buoni e resistenti ai trasporti. Però può accadere che questa miscela si debba fare più tardi quando il vino è già formato e si faccia per il fine di renderlo atto al trasporto e non per renderlo migliore nel senso assoluto della parola.

È evidente che la miscela non potrà essere impedita, e dovrà essere tollerata. Ma pare a me che l'alcoolizzazione non sia una operazione qualunque che si possa prendere alla leggera; è una operazione assai delicata, imperocchè da una buona o cattiva alcoolizzazione dipende la buona o cattiva qualità dei vini. Così è evidente che colui il quale vuol vendere i vini atti al trasporto, deve avere una cura speciale nello scegliere lo spirito; il quale quindi non può essere di un grado qualsiasi e messo nel vino in qualsiasi modo.

Il grado dev'essere conveniente alla qualità del vino, poichè se fosse troppo alto non ne ver-

rebbe più il miglioramento del vino, ma ne verrebbe una miscela pura e semplice di vino con alcool, nella quale non avendo l'alcool avuto modo di assimilarsi può riuscir dannoso.

Dunque un'altra difficoltà che si presenta in quest'articolo 8 è questa: come si può fare questa delicata operazione dell'alcoolizzazione in presenza degli agenti finanziari? Dovrà farsi in fretta e furia ed in magazzini che mancano dei mezzi necessari?

Io credo che quest'alcoolizzazione sia impossibile, così fatta, e riesca dannosa anche al commercio ed al buon nome dei vini italiani.

Questa operazione deve esser fatta nelle rispettive cantine e nei magazzini appositamente costruiti. Altrimenti si avvererà l'inconveniente che mentre il Governo crede di usare delle facilitazioni per alcoolizzare i vini e renderli atti al trasporto, raggiunge lo scopo opposto, cioè di deteriorare i vini stessi, di mandare all'estero dei vini, che arrivano guasti, per modo da far perdere il credito ai vini italiani. Io quindi, per queste idee e perchè non saprei suggerirne altre che valgano a togliere l'inconveniente al quale ho accennato, ho proposto la soppressione dell'articolo 8, come pure la soppressione di alcuni articoli delle leggi vigenti, che permettono questa specie di alcoolizzazione.

Presidente. L'onorevole Giovanelli ha proposto un'articolo sostitutivo a quello della Commissione.

Salandra. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. L'onorevole Giovanelli ha facoltà di parlare.

Salandra. Volevo appunto dire che l'emendamento Giovanelli si applica all'articolo 25.

Presidente. Mi pare che l'onorevole Giovanelli lo proponga all'articolo 8.

Salandra. Ma lo ripropone anche all'articolo 25.

Presidente. Ho bene osservato che l'emendamento che l'onorevole Giovanelli propone all'articolo 8 si riferisce anche all'articolo 25. Se l'onorevole Giovanelli crede di rinviarlo all'articolo 25, sarebbe forse quella sede più opportuna per questo suo emendamento. Se così non facesse, la questione potrebbe essere pregiudicata, perchè, respinto ora il suo emendamento, non lo potrebbe poi ripresentare all'articolo 25.

Giovanelli. Rispondo brevemente. Io aveva proposto un emendamento all'articolo 8 della Commissione, il quale venne dimenticato nella ristampa dei vari emendamenti, che furono presentati. Allora io proposi, in unione a vari miei onorevoli colleghi, un ordine del giorno per la sop-

pressione dell'articolo 25. Ammaestrato dall'esperienza della sorte che tocca agli ordini del giorno, amo meglio rinunciare, e vi rinunzieranno anche i miei colleghi, a quell'ordine del giorno relativo all'articolo 25, ed invece insisterei in questo emendamento.

Presidente. Onorevole Giovanelli, nulla impedisce che l'ordine del giorno, che ella ha proposto all'articolo 25 sia da lei convertito in un articolo aggiuntivo o in un emendamento.

Giovanelli. S'intende allora che il mio emendamento, che propongo all'articolo 8, lo riproporrò all'articolo 25.

Presidente. È nel suo diritto.

Ella non ha che a dare al suo ordine del giorno sull'articolo 25, la forma di articolo aggiuntivo o di un emendamento. Intanto, come l'onorevole Salandra avverte benissimo, qui diviene oziosa quella questione, che trova la sua sede, invece, all'articolo 25.

L'onorevole Borrelli, che si è iscritto su questo articolo, ha facoltà di parlare.

Borrelli. Il secondo paragrafo dell'articolo 8 parla dello spirito aggiuntivo delle miscele e dice che non deve eccedere in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro. Ora questa denominazione, alcool anidro, che si è usata in questa ultima dizione, a me non pare veramente la più acconcia perchè possa tutta la legge conservare quel carattere scientifico che ne forma quasi il fondamento.

Non parlo delle speciali condizioni nelle quali questo alcool anidro si possa trovare.

Voce dal banco della Commissione. Siamo all'articolo 8.

Presidente. Onorevole Borrelli, siamo all'articolo 8. È in discussione l'ottavo!

Una voce. L'ottavo del Ministero corrisponde al decimo della Commissione.

Borrelli. Io parlo dell'ottavo del Ministero.

Presidente. Ma siamo all'ottavo della Commissione.

Borrelli. Allora mi riservo di parlare sul decimo.

Presidente. L'onorevole Balsamo è presente?

Balsamo. Sono presente.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Balsamo. Anche io mi sono iscritto all'articolo 8 del Ministero, ossia 10 della Commissione.

Presidente. Allora parlerà all'articolo 10.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Quattrocchi.

Quattrocchi. L'articolo 8 della Commissione si compone di diversi commi. Il primo comma ri-

guarda appunto la restituzione della tassa pagata all'interno sugli spiriti nei casi di esportazione dei vini, mosti e liquori con essi conciatati. Siccome su questo comma ci sono vari emendamenti, uno dei quali firmato dall'onorevole Pavoncelli ed altri, lascio all'onorevole Pavoncelli, certo più competente di me, il sostenere la sua proposta, poichè così sosterrà anche la mia.

Rivolgo peraltro preghiera al ministro, ed alla Commissione perchè vogliamo accettarla restituendo, invece del 90 per cento, la tassa per intero, appunto perchè ciò facendo si verrebbe realmente in aiuto della produzione vinicola, mentre nel caso contrario si verrebbe a diminuire il vantaggio che la legge apporterà all'agricoltura ed al prodotto vinicolo e si danneggerebbero maggiormente le gravi condizioni del mercato, diminuendo l'esportazione dei vini. Io voterò la legge, ma non con quell'animo col quale la voterei se l'emendamento che svolgerà l'onorevole Pavoncelli fosse favorevolmente accolto.

Dopo questo, passo al terzo comma dell'articolo. Tra Commissione e Ministero è stabilito questo, che:

“ A partire dal primo giorno di gennaio 1890, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino. ”

Io non voglio dimostrare la giustezza di tale proposta, e però senza associarmi all'emendamento dell'onorevole Vastarini, che domanda che dessa entri in vigore fino dal momento che la legge verrà accolta, proporrei che invece del primo gennaio 1890 si dicesse, primo novembre 1889.

Apprezzo le ragioni, che hanno motivato la proposta della Commissione e del Ministero, che si deve cioè dare la possibilità ai commercianti di esportare quel vino, che fino ad ora hanno mescolato con alcool di cereali e che bisogna dare il tempo ai fabbricanti di formare uno *stock* abbondante di alcool etilico puro o di vino per operare le nuove miscele; ma, mentre mi rendo conto di queste difficoltà, e non accetto perciò l'emendamento proposto dall'onorevole Vastarini-Cresi, m'impressiona moltissimo il vedere che si viene a stabilire la data del 1° gennaio 1890.

In questo modo mi pare che noi renderemo frustranee per quest'anno le disposizioni della legge, poichè quell'alcool che è stato ritenuto nocivo, si comprerà a più buon mercato, e così avremo dato tempo alla speculazione di mescolarlo coi vini, togliendo al prossimo prodotto il beneficio che vogliamo dargli.

Voi lo sapete meglio di me, o signori, che nelle provincie meridionali sin dai primi di settembre si incomincia la vendemmia, e che nell'ottobre non c'è più in Italia un grappolo d'uva sulle viti.

Ora si sa pure che con gli ultimi giorni di settembre, od i primi giorni di ottobre, incominciano le esportazioni, e poi in larga scala desse si verificano nel mese di novembre.

Se si lasciasse dunque la facoltà di fare queste miscele sino al primo gennaio, è chiaro che arriveremo in ritardo per riparare all'igiene, e con questo si verrà anche a nuocere alle condizioni agricole, e specialmente a quelle dell'enologia.

Non credo di dovere dilungarmi ancora, mi basta di avere accennato alle ragioni, che mi spinsero a fare questa mia proposta.

Io crederei quindi conveniente che si stabilisse, per lo meno, il 1° novembre, anzichè il 1° gennaio, per subordinare il rimborso e l'abbuono all'impiego di alcool purificato o di alcool di vino. A me pare che così non si offenda il commercio, perchè si dà il tempo di esportare i vini anteriormente mischiati e di preparare l'alcool per le nuove miscele. Così si darà anche in questo anno una garanzia più certa alla pubblica igiene e il miglioramento dell'agricoltura e dell'esportazione vinicola si rende più sicuro coll'incominciare dalla prossima vendemmia.

Io spero che il ministro e la Commissione vogliano accettare la mia proposta modesta di per sè stessa, e così si renderanno più benemeriti delle contrade maggiormente danneggiate dalla crisi attuale. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Grassi-Pasini ha facoltà di parlare.

Grassi-Pasini. Io non saprei abbastanza lodare l'onorevole ministro per la presentazione di questo disegno di legge, i cui risultamenti saranno certo di largo aiuto all'industria enologica e allo svolgimento dei prodotti commerciali di essa. Ma io vorrei che i benefici economici ed igienici che risultano dal terzo comma del presente articolo non fossero rimandati al 1890. Io pregherei vivamente l'egregio ministro e l'onorevole relatore a voler considerare che, attesa l'attuale crisi vinicola, buona parte dei vini della corrente produzione resterà invenduta e quindi giacente nelle cantine imbarazzerà seriamente la nuova produzione che è prossima a verificarsi, oltre di che una buona parte di questi vini corre rischio di guastarsi.

Ora, se voi rimandate al nuovo anno 1890 il giusto e salutare vantaggio dato all'alcool puro

di vino su quello impuro e malefico estratto da altre materie, voi non avete dato alcun opportuno incoraggiamento alla trasformazione in alcool di tanti vini guasti od invenduti, che si accumulano sulla nuova produzione vinicola.

Vengo ora ad un'altra osservazione, a quella cioè che l'esportazione della maggior parte dei vini da taglio avviene certo in Sicilia e credo anche in tutto il rimanente del mezzogiorno d'Italia, dal mese di ottobre a gennaio. Quindi con la data da voi proposta nel presente articolo del 1° gennaio 1890, voi sottrarreste ad uno dei migliori benefici della presente legge, non solo i vini invenduti o guasti dell'attuale produzione, ma anche una buona parte dei vini della produzione immediatamente futura, aumentando intanto l'attuale crisi vinicola, senza contare il grave scapito dell'igiene pubblica.

Moltissime distillerie, di già chiuse, attendono con ansia che si schiudano le loro porte al commercio. Ed io dividendo la distanza che separa la proposta dell'onorevole Vastarini-Cresi, del 1° settembre corrente, da quella dell'onorevole Quattrocchi, del 1° novembre, stimerei opportuno per le vicende enologiche stabilire la data del 1° ottobre 1889.

Confido che Governo e Commissione vorranno accettare una proposta, che toglierebbe una macchia in una legge che, pei principii cui è informata e pei risultamenti che da essa si attendono, riscuoterà il più meritato plauso. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Saporito ha presentato un emendamento sostitutivo al primo capoverso di questo articolo.

Pantano, relatore. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pantano, relatore. Intendo fare una dichiarazione per questa questione, che è del resto secondaria perchè la questione principale è nel primo capoverso dell'articolo 8.

Per quanto riguarda il termine posso assicurare gli egregi oratori che la Commissione e il Ministero non vedono, in fondo, l'impossibilità di accorciare questo termine.

Si fissò il 1° gennaio 1890, perchè la legge veniva a decorrere dal 1° settembre, e quindi non potendosi prima distillare del vino, non ci era il tempo necessario per formare gli *stocks* di spirito di vino, perchè gli esportatori lo potessero avere disponibile in quantità sufficiente.

Ma una volta che abbiamo presentato un ordine del giorno accettato dal Ministero con cui si domanda che si autorizzi sin d'ora la distillazione dei

vini, purchè lo spirito si conservi accumulato nei magazzini, è naturale che, avendo anticipato la formazione degli *stocks*, possiamo bene anticipare l'abbuono per l'esportazione.

Siccome si dice che nel mezzo stia la virtù, così, a nome della Commissione, credo di dover aderire alla proposta dell'onorevole Grassi-Pasini stabilendo per il 1° ottobre la data d'attuazione di questa disposizione.

Presidente. Onorevole relatore, questa sua dichiarazione riguarda il secondo capoverso. Ora la discussione principale verte sul primo capoverso che concerne la restituzione della tassa sul quale hanno proposto emendamenti gli onorevoli Bertana, Giovanelli, Saporito, Colombo, Gianolio e Pavoncelli.

Pantano, relatore. Sulla questione in genere mi riservo di parlare dopo aver sentito gli altri oratori.

Presidente. Onorevole Saporito, ha facoltà di parlare.

Saporito. Con mio dispiacere in questa questione io debbo separarmi dalla maggioranza della Commissione presentando, insieme al mio amico onorevole Salandra, un emendamento che mi auguro la Camera vorrà approvare.

Il nostro emendamento è basato sopra considerazioni di giustizia.

Quale è la posizione che si fa in questo momento dalla legislazione vigente ai vini conciat?

L'abbuono che ora si dà per la distillazione dei vini è del 20 per cento. La restituzione che si accorda, all'esportazione dei vini conciat, per la tassa di fabbricazione pagata per lo spirito in essi mescolato, è del 110 per cento. Il 10 per cento in più che si accorda rappresenta il calo, la dispersione che ha luogo nelle operazioni che sono necessarie per la concia del vino. Così abbiamo un complesso, tra abbuono ed eccesso di restituzione, del 30 per cento che calcolato in base alla tassa di lire 180 in cifra assoluta dà un compenso di 54 lire per ettolitro d'alcool.

Vediamo ora qual posizione fa ai vini conciat la nuova legge. Essa per la distillazione dei vini dà il 40 per cento di abbuono per un anno e dopo il 35 per cento; ma fa però una restituzione del 90 per cento della tassa invece del 110 per cento che è la restituzione accordata dall'attuale legge. Abbiamo quindi un 10 per cento di più nell'abbuono ed un 20 per cento di meno nella restituzione: così il vantaggio del 40 per cento di abbuono si riduce al 30 per cento che calcolato in base alla tassa di lire 120 in cifra assoluta ammonta ad un compenso di 36 lire per ettolitro di

alcool. Dall'anno venturo in poi coll'abbuono del 35 per cento invece di lire 36 avremo un compenso di 30 lire per ettolitro. Dunque, secondo la legge vigente, i vini conciat hanno un compenso di 54 lire per ettolitro di alcool in essi impiegato; secondo la nuova legge il primo anno ne avrebbero 36, dal secondo anno in poi 30 lire per ettolitro.

Ora io domando alla Commissione ed al Governo: quali motivi vi spingono a queste gravi ed ingiuste modificazioni?

Con questa legge, invece di migliorare le condizioni di questa grande industria del Marsala e di altre industrie consimili, voi le peggiorate.

Ho sentito dire in seno della Commissione, e ci si ripeterà certamente oggi alla Camera, che questa modificazione, questa diminuzione della misura nella restituzione della tassa dell'alcool, impiegato per la fabbricazione dei vini conciat e di liquori diversi, dal 110 al 90 per cento, si fa perchè è probabile che qualche fabbrica adoperi dell'alcool distillato in frode.

Pria di tutto ho il diritto di dire che questa è una gratuita affermazione; siete voi sicuri che vi siano delle fabbriche di Marsala che adoperino dell'alcool che venga dal contrabbando?

E se avete questo timore perchè non spingete l'amministrazione delle gabelle ad impedire questo inconveniente, invece di colpire con una strana disposizione tanti produttori e industriali che onestamente si occupano della fabbrica dei vini conciat, dei vini di Marsala?

Ma non è questo il solo argomento che ho sentito dire in seno della Commissione; ne è stato esposto un altro sul quale il relatore e il ministro insisteranno certamente oggi dinanzi alla Camera.

Noi diminuiamo, essi dicono, la misura della restituzione dal 110 al 90 per cento perchè noi vi accordiamo la restituzione in base ad un grado alcoolico di undici gradi per qualsiasi qualità di vino.

Ma la risposta è facile: ammesso che questa disposizione che riguarda il grado alcoolico di undici gradi sia una disposizione vantaggiosa per l'industria del Marsala e dei liquori, essa non è che transitoria, e non è destinata a rimanere a lungo nella nostra legge sugli alcool; tanto è vero che in questo disegno di legge c'è un articolo in cui si autorizza il ministro a modificare questa disposizione.

Ma è essa tanto vantaggiosa da compensare il danno che voi producete col diminuire enormemente la misura della restituzione della tassa?

Mi limito a parlare dei vini conciati, perchè dei liquori parleranno altri oratori.

I vini, coi quali si fabbrica il *Marsala*, hanno abitualmente il grado alcoolico di 13 in media, e qualche volta 14; quindi da 11 a 13 o a 14 vi sono due o tre gradi di differenza. I fabbricanti di *Marsala*, nel caso di restituzione con la misura del 90 per cento verrebbero perciò a realizzare il guadagno di lire 2,16 o di lire 3,24, che è l'importo della tassa, in base a lire 120 per un ettolitro di alcool a 100 gradi, corrispondente ai due o tre gradi che è la differenza tra il grado alcoolico legale e il grado alcoolico naturale del vino da essi impiegato, e queste lire 2,16 o lire 3,24 sarebbero un vero vantaggio che essi avrebbero. Ma che vantaggio sarebbe esso di fronte al danno che voi arrechereste loro con la riduzione del 20 per cento nella misura della restituzione della tassa?

Le fabbriche di *Marsala*, egregio ministro ed egregio relatore, rappresentano una delle principali industrie in rapporto all'enologia nazionale e rendono possibile una grande esportazione di vino dal nostro regno.

Per provar ciò non ho da fare altro che presentarvi una cifra. Nell'anno finanziario corrente la restituzione della tassa pel vino di *Marsala* è stata di 771,000 lire, vale a dire il terzo di tutta la restituzione fatta per gli spiriti esportati all'estero con miscela nei vini! Questa cifra vi fa vedere l'importanza di questa industria.

Se voi la colpite, voi darete ai vini spagnuoli come lo *Xeres* e il *Madera*, tutto il vantaggio in Europa ed in America, ed essi prenderanno il posto del *Marsala*. Voi allora, credendo di fare una legge per rimediare ad una crisi, non farete che aggravare maggiormente questa crisi e in una regione che da essa è stata fieramente colpita.

Presidente. Un altro emendamento sostitutivo al 1° capoverso, è quello degli onorevoli Colombo e Cremonesi.

Onorevole Colombo, ha facoltà di parlare.

Colombo. Io aggiungerò la mia raccomandazione a quella dell'onorevole Saporito, perchè sia portato da 90 a 100 per cento il rimborso della tassa per l'alcool esportato in natura e per l'alcool che si trova nei vini conciati e nei liquori; e lo fo per ragioni e per materie differenti da quelle per le quali l'onorevole Saporito ha domandato questo atto di giustizia. Io intendo parlare della fabbricazione dei liquori e della loro esportazione.

È un fatto noto che in Italia si comincia da qualche tempo a fare un'abbondante esportazione

di liquori; il fatto è tanto vero che le cifre dei rimborsi annuali per l'alcool contenuto nei liquori esportati si elevano grandemente; nella relazione dell'onorevole Levi sul disegno di legge votato tre o quattro giorni sono è detto che in 11 mesi il rimborso per l'esportazione dei liquori è salito a lire 706,000.

Ora questi liquori godevano e godono ancora adesso, sotto l'impero della legge vigente, di una restituzione di tassa di 110 per cento, come i vini conciati di cui parlava l'onorevole Saporito; il che vuol dire che con la tassa a 180 e la tassa di vendita a 60, questi liquori godevano di un premio di esportazione di 24 lire per ettolitro di alcool anidro contenuto in essi. Invece con questo progetto dovrebbero avere una perdita di 14 lire per ettolitro di alcool in essi contenuto, perchè non si restituisce la tassa intera, ma il 90 per cento della tassa. Ora io domando all'onorevole ministro se gli pare giusto di togliere la possibilità a questi fabbricanti italiani di liquori di fare una larga esportazione.

Noi dobbiamo curare tutte le nostre esportazioni, e dobbiamo trovare tutti i mezzi legali per favorirle.

Ora quale mezzo più legale di quello di restituire integralmente la tassa sullo spirito che impiegano?

Io mi opporrei se si domandasse di rimborsare più della tassa; ma io trovo che non è giusto il rimborsare di meno di quello che hanno pagato. La Commissione d'inchiesta ha trattato anche questo argomento ed ha espresso il desiderio che tutti questi rimborsi siano fatti al 100 per cento; ed è infatti la cosa più naturale.

Vuol dire che il fabbricante di liquori ha sempre a suo carico tutti gli speriamenti ed i cali, quindi perde sempre; ma, almeno, non perde per una iniquità della legge, perde per il fatto stesso dell'esercizio della sua industria.

Io farò osservare all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore, che si sono preoccupati così giustamente della industria del cognac, che, se vogliono che si esportino dei cognac, è necessario che non aggravino tanto ingiustamente, come è fatto nel primo comma dell'articolo 8, le condizioni dei fabbricanti.

Quando si esporta del cognac e si dà soltanto il 90 per cento di rimborso dell'alcool che contiene, ciò equivale evidentemente a mettere questo prodotto in una condizione sfavorevole rispetto a quello dei fabbricanti francesi, i quali trovano nel loro paese tutte le facilitazioni necessarie per poter esportare nelle migliori condizioni possibili.

Dunque io insisto vivamente presso l'onorevole ministro e presso la Commissione perchè si vogliano preoccupare di questa che posso veramente chiamare flagrante ingiustizia.

Per punire alcune frodi, alle quali ha alluso l'onorevole Saporito, si vengono a punire coloro, che non hanno mai frodato e che non froderanno mai. Mettiamo dunque le cose su di un piede di equità e di giustizia e non facciamo una differenza che non ha alcuna ragione di essere.

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Gianolio, emendamento sostitutivo al primo capoverso della Commissione.

Gianolio. Col mio emendamento propongo di mantenere, quanto alla restituzione nel caso di esportazione, le misure, che attualmente sono in vigore; e quindi mantenere per i vini conciaci, per i liquori e per i vermout, la restituzione con l'aumento del 10 per cento in più, come si è praticato da due anni a questa parte.

Questa misura di restituzione venne proposta da una Commissione, della quale era presidente l'attuale ministro delle finanze, di cui faceva parte l'attuale ministro del tesoro e di cui fu relatore l'onorevole Branca.

Le ragioni che si dicevano nella relazione, a corredo di questa proposta, erano le seguenti:

“ La differenza del trattamento si comprende facilmente quando si consideri che le preparazioni dei liquori e vini liquorosi richiedono lungo tempo: che, pei vini specialmente, occorre che l'alcool sia assorbito mercè immissioni successive, le quali, come pel Marsala, si debbono ripetere ad intervalli di tre mesi e pel periodo di 5 anni: laonde nella fabbricazione dei vini e liquori si è calcolato un abbuono del 10 per cento pei disperdimenti della fabbricazione. ”

Questo, diceva nel 1886, la relazione della Commissione, presentata nel febbraio di quell'anno. Da ciò si ricaverebbe che in realtà quando si abbuona il 10 per cento di più, non si abbuona cosa che non si sia impiegata in quella fabbricazione, ma si tiene conto dei disperdimenti e dei cali che hanno potuto esservi.

Tuttavia, dopo aver giustificato il mio emendamento dichiaro di ritirarlo e di associarmi a quello dell'onorevole Pavoncelli ed altri per la restituzione intera.

Trovo giusto che quando si esporta debba essere restituita l'intera tassa. Ciò offre un altro vantaggio. Attualmente succede che colui il quale fa una esportazione un po' ragguardevole all'estero, non alcoolizza il vino nell'interno, ma lo alcoolizzerà in un porto.

Ciò avviene di frequente nel porto di Genova, ed è naturale che ciò si faccia, perchè alcoolizzando nel porto di Genova, lo si alcoolizza con alcool estero che non ha pagato dogana. La differenza del 10, che anche con la tassa attuale ammonterebbe a lire 12, non compensa certamente il disturbo che si ha nel fare là quell'operazione con una materia che prendendola all'estero non costa che 26 o 30 lire all'ettolitro.

Ne avviene che nei punti franchi l'industriale trova maggior convenienza nell'impiego dell'alcool estero anzichè dell'alcool nazionale; d'onde un minor consumo dei prodotti del paese.

Ma ne avviene ancora un altro inconveniente. Con questa legge, e con ragione, si tende a mantenere alto il nome della produzione nazionale. A ciò mirano le disposizioni, che concedono restituzione di tassa, solo in quanto sia adoperata una data qualità di spirito. Quando l'alcoolizzazione segue in un punto franco, con alcool venuto dall'estero, manca la certezza circa la buona qualità dell'alcool che si adopra. È vero che allora non abbiamo più l'igiene del nostro Stato che richiede il nostro intervento, inquantochè il vino si consumerà chi sa dove. Ma abbiamo pur sempre a tutelare la buona rinomanza dei nostri vini, che possono essere in qualche modo guasti o deteriorati o resi peggiori da alcool di cattiva qualità proveniente dall'estero, da alcool per cui non abbiamo garanzia di sorta.

Data così ragione dell'adesione che faccio, ripeto nuovamente la dichiarazione che ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Pavoncelli.

Presidente. Salvo l'emendamento che si riferisce alla soppressione di alcune parole...

Gianolio. No, anche quello; ritiro tutto l'emendamento.

Presidente. Allora rimane l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Pavoncelli, sottoscritto anche da molti altri deputati.

L'onorevole Pavoncelli ha facoltà di parlare.

Pavoncelli. La legge che stiamo esaminando avrà, o almeno speriamo che debba avere, per effetto di aumentare e di facilitare la fabbricazione dell'alcool tratto da materie diverse fornite dal vino.

D'uopo è che esaminiamo in che maniera potremo poi mettere in liquidazione questo prodotto e tradurlo in denaro. E giova aver precisi dati su ciò; prima per ovviare agl'inconvenienti del non sapersi ancora adesso al giusto se la tassa sarà restituita integralmente o no, e poi per dare

il necessario affidamento a coloro che sono nella industria dei liquori e dei vini conciatati, su ciò che rimane loro da fare per l'avvenire.

Per tre vie l'alcool si consuma: sotto forma di alcool, misto a liquori, misto a vino.

La prima forma, che è la più semplice, non dovrebbe avere bonifica alcuna. L'alcool fatto è vigilato dalla dogana da quando nasce successivamente fino all'esportazione, sicchè è facile di dire a chi ha fabbricato l'alcool, quando l'alcool è esportato quanto si debba rimborsare.

Qui nasce un inconveniente. Si dice: generalmente nelle distillerie vi è vino, vi sono vinaccie che hanno avuto il 25 e il 40 per cento d'abbuono; allorquando restituisce il 90 per cento di ciò che il fabbricante ha pagato, che cosa fa, in definitiva, lo Stato? Viene a pagare un premio.

Ora qui cade precisamente l'errore, che è necessario di nettamente designare. Questo errore è quello nel quale è caduto lo stesso *Sinder* amicissimo mio.

La tassa, nel sistema attuale, è esatta in questa guisa.

Un tale fa la domanda di distillare *a* e *b*, questa e quella materia. L'amministrazione gli apre un conto, poscia la distillazione comincia, adempiendo a certe formalità necessarie. Cominciata la distillazione il fabbricante diventa contabile di sè stesso: apre un libro o registro, di carico e scarico e addebita sè stesso della quantità che giornalmente egli produce. Dopo un mese, o nel mese, l'amministrazione va e liquida il prodotto ottenuto. Col registro di carico e scarico, col debito della tassa a pagare, allorquando l'amministrazione va nel magazzino doganale, osserva se le quantità scritte sono precisamente in rapporto con ciò che realmente si trova.

Facciamo il calcolo sopra un ettolitro. L'ingegnere fa il conto così: 40 litri (supponendo che si tratti di vino) 40 litri sono liberi, e potete metterli in circolazione comunque. Su 60 siete debitore allo Stato di tante lire che dovete pagargli il giorno nel quale metterete questo alcool in circolazione. Cosicchè il debito del fabbricante è mantenuto fino ad essere liquidato nel 60, 85 o 90 per cento della tassa, secondo è prescritto.

E come può il fabbricante indennizzare lo Stato di questa tassa? In due modi. O mettendo altrettanto contante fuori della sua borsa, e allora può fare circolare l'alcool, oppure domandando di esportare. In questo caso la dogana vi dice: voi secondo la legge avete diritto al 90 per cento. Ma siete debitore di 60 per tassa di fabbricazione più due lire per tassa di vendita, sicchè in definitiva questo

vostro debito se l'alcool rimane nel regno ammonta ad una data somma, se è esportato ad una somma diversa.

Prendiamo la base più semplice, quella dei cereali. L'alcool di cereali dovrebbe pagare 120 lire l'ettolitro, meno l'abbuono del 12 per cento rimangono 108.

Ma ecco che allorquando egli vuole esportare, sulle 108 lire non avrà che il 90 per cento meno le 2 lire di tassa di vendita. Così ne restano 95. Ebbe 12 lire di abbuono, ne deve pagare 12.80 alla dogana. Così per lo spirito di vino l'abbuono è di lire 40, le quali si riducono a 19.20 nel caso che voglia esportare.

Ora si domanda che per l'alcool, allorquando passa all'estero, si rimborsi precisamente tanto quanto realmente si è pagato per la tassa di fabbricazione. Se è alcool di cereali, il 90, se di vino, il 60, ed il 75 se è alcool di vinaccie.

In questo noi non facciamo che imitare esattamente la Francia che mantiene lo stesso sistema. E noi abbiamo bisogno più che gli altri di esportare gli alcool, perchè non siamo ancora in grado di avere masse d'industrie rettificatrici capaci di rettificare, quando ci sia la peronospora, o una grande abbondanza di vino, come avvenne due anni fa, capaci, dico, di rettificare questo alcool per esportarlo.

Io ho potuto avere una statistica della provincia di Bari, da cui risulta che nel 1883 si trattava di 13,000 ettolitri appena, e nel 1887, 17,000, nel 1888, 27,000 ettolitri di acquavite. E se si tien conto delle altre provincie, soprattutto della Sicilia stessa, credo che una grande massa di acquavite può essere esportata per la Francia.

E l'onorevole relatore sa che queste acquavite del napoletano sono accettate all'estero per il consumo, nè più nè meno di quello che si fa nel Veneto, nel contado di Venezia ed a Fiume, dove alla mattina bevono quest'acquavite.

Ciò per rapporto agli alcool.

Quanto ai liquori, è questione più importante, perchè il rimborso nella misura presente del 110 per cento non è consentito soltanto per tener conto dei cali possibili, ma corrisponde ad una necessità.

Quando si mescola l'alcool coll'acqua si osserva una contrazione abbastanza notevole.

Calcolando sulla scala di Gay-Lussac, si sa che bisogna avere una perdita di 3,55, e c'è la famosa regola del Parmentier per poter regolarsi nei tagli, e via discorrendo.

Oltre di questo bisogna fare le salse per fare i

liquori, per fare i rosolii, bisogna aggiungere dello zucchero, quindi non si può giungere a determinare esattamente la composizione e la densità del liquido.

Ora calò, sperdimento, volatizzarsi dell'alcool, perdita del 3 e 55 inevitabile, furono per l'amministrazione di altri tempi le ragioni per accordare l'abbuono a 110. Ebbene non sia a 110, sia a 100 almeno. Resta qui la questione. Essa pel vino di esportazione ha poca importanza, perchè in realtà se il vino è del proprietario, con la concessione del 25 per cento da poter aggiungere, egli può trovarsi perfettamente indennizzato allorquando va per esportare. E per gli esportatori sarà lo stesso; siccome in generale l'esportazione si fa in quei paesi in cui ci è la dogana non è difficile trovare le facilitazioni necessarie. Soprattutto dopo l'ordine del giorno della Commissione non è difficile ottenere che un agente di dogana assista alle operazioni doganali per la miscela. Ma quello che per me è importante è esaminare se nei casi di esportazione dell'alcool, sia sotto forma di alcool puro che di vini conciatati o di liquori, non sia necessario di rimborsare almeno il 100 per cento della tassa pagata nel regno.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Questa a me pare la prima legge veramente democratica che si è presentata in questa Sessione; quindi sono ben lieto di poterla con tutto l'animo votare e di poter riconoscere la buona volontà del ministro che l'ha proposta.

Ma questa legge rimarrebbe assolutamente illusoria se la Camera non accettasse l'emendamento proposto di restituire nella sua integrità la tassa esatta; perchè è questo l'unico mezzo di porre i nostri alcool in condizione di lottare con gli alcool stranieri.

Il calcolo è semplicissimo, perchè noi abbiamo una tassa di 120 lire, più 20 lire di tassa di vendita, il che in totale raggiunge 140 lire, sulle quali non restituendo il Governo il 10 per cento, viene a ritenere 14 lire per ogni ettolitro.

Quindi gli alcool stranieri, e fra questi gli alcool austriaci hanno un premio d'esportazione dalle 11 alle 12 lire, si trovano così in grado di poter concorrere con i nostri non solo in Italia ma anche su altre piazze straniere, sulle piazze inglesi, sulle piazze dell'Olanda, mentre presso di noi c'è una differenza di 24 lire che si può dire è proprio il prezzo, il valore, dell'alcool stesso.

In questa legge poi dobbiamo tener presente il grande interesse degli agricoltori, di quelli che producono direttamente. Noi abbiamo più di un

milione d'agricoltori che sono interessati in questa legge. Questa è una legge italianissima; e se io non ci vedessi tutta la italianità che ci scorgo, non l'appoggierei con l'animo con cui l'appoggio; se vedessi che fossero compromessi interessi di altre provincie non l'accetterei coll'animo con cui l'approvo.

Invece col cosiddetto premio (perchè premio non è) sui 40 litri sui quali non si paga la tassa, non si fa che equilibrare, e compensare le spese che ci vogliono per la distillazione dello spirito dal vino e dalle vinaccie e per poter dare all'agricoltura un, non equo, ma minimo compenso delle sue fatiche. Dico minimo compenso perchè in realtà l'agricoltore non venderà il suo vino per più di 7 lire l'ettolitro; e queste 7 lire non bastano neppure alle spese di produzione.

Quindi, siccome voglio essere breve, mi limito a richiamare l'attenzione della Camera su ciò: se si vogliono porre i nostri alcool in condizione da poter lottare cogli'alcool stranieri sui mercati che ci sono aperti (non parlo del mercato francese perchè per il momento esso ci è chiuso essendovi colà il dazio di 70 lire) se si vuol porre, dico, il nostro alcool in grado di lottare, bisogna assolutamente restituire l'intera tassa pagata. Altrimenti la legge che, come dicevo, mi pare giusta, italiana, democratica, diventerà soltanto una burla di più e non altro.

Presidente. Vi è un emendamento dell'onorevole Vastarini-Cresi che consiste nel sopprimere al terzo alinea le parole " *A partire dal primo giorno di gennaio 1890.* "

Mi pare più che converrebbe anzitutto risolvere la questione relativa alla restituzione della tassa che si ricollega al primo capoverso.

Se l'onorevole Vastarini-Cresi vuol dunque riservarsi di parlare quando si tratterà del secondo capoverso sarà meglio.

Vastarini-Cresi. Come crede.

Presidente. Siccome però la Commissione ha già dichiarato che consente che si dica " *a partire dal 1° ottobre* " se Ella si associa a questa proposta...

Vastarini-Cresi. No, mantengo la mia.

Presidente. Bene, le è riservata la facoltà di parlare sul capoverso successivo.

Ora invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione, e l'onorevole ministro ad esprimere quello del Governo sulle diverse proposte, che tendono a modificare il primo capoverso dell'articolo quale fu formulato dalla Commissione e accettato dal Governo.

Colombo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Colombo. Io sottoscrivo allo emendamento dell'onorevole Pavoncelli, poichè riassume le mie idee: e ritiro quello che aveva presentato io stesso.

Presidente. Va bene: ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. In verità, sostenendo, come faccio, l'articolo concordato fra la Commissione ed il Ministero, io mi trovo nella mia qualità di relatore nel quarto d'ora della cosiddetta prova di resistenza; perchè senza dubbio nulla vi può essere di più doloroso per me, in una discussione in cui l'eco dei dolori del Mezzogiorno si è ripercossa in modo così solenne, che il dovermi opporre a domande invocate a nome dell'interesse di quelle provincie, delle quali io stesso ho rilevato lo stato d'ineffabile sofferenza; come anche è doloroso per me il dover resistere ad appelli fatti in nome del concetto democratico, che ispira la legge, da carissimi amici, che seggono nei banchi ove io pure seggo. Ma io credo che la Camera, sia nel leggere la mia relazione, sia nel tener dietro al modo col quale io ho sostenuto modestamente la parte di relatore, si sarà convinta che, se io assunsi il compito di sostenere il presente disegno di legge, lo assunsi col proposito di tenermi sopra un terreno assolutamente scevro da qualsiasi concetto esclusivo così politico che regionale e di temperare con equa misura i bisogni dell'erario e quelli dell'economia nazionale fermo essendo nel proponimento di non lasciarmi vincere nemmeno da appelli che all'animo mio riescono simpatici e dolorosi ad un tempo. (*Bene!*)

Io debbo quindi mantenere a nome della Commissione quanto fu da essa concordato col Ministero per le ragioni brevissime, che andrò a svolgere.

Innanzi tutto dirò all'onorevole Bertana che egli vorrà compatirmi se io non faccio nell'interesse della economia della discussione una larga confutazione di ciò che egli ha detto, imperocchè il suo ordine di idee si dilunga talmente da quelle della Commissione che davvero bisognerebbe fare piuttosto una discussione teorica che una discussione pratica onde seguirlo in tutto il logico svolgimento del suo pensiero.

Ad ogni modo per fargli vedere che ho tenuto dietro alla sua erudita e paziente disamina, gli dirò che se difficoltà ci sono nell'esazione di una tassa, messe in bilancia le difficoltà e gli utili che se ne possono ricavare, nessun dubbio vi è che questi superano quelle; e che messi in bilancia gli

uni e le altre preferiamo esportare con qualche inconveniente, anzichè non esportare, soltanto perchè questi inconvenienti possono verificarsi.

Vengo ora al mio amico Saporito, disceso in campo con cifre ed argomenti di non lieve importanza.

Egli ha calcolato che in base alla legge vigente i Marsala, tipo di vino che non ha bisogno di essere raccomandato alla Camera, godono di un rimborso, che con la nuova legge diminuirà in modo sensibilissime e con certo danno di quella industria.

Di più l'onorevole Saporito ci rimprovera di porre in questo modo il Marsala nell'impossibilità di poter tenere la concorrenza coi vini della Spagna, specie col Xeres, e mentre abbiamo fiorente questa importante industria di vino, non sa spiegarsi perchè si debba correre il rischio di ammazzarla.

Infine precorrendo la risposta del relatore, forse riferendosi a discorsi avuti insieme sull'importante argomento, egli ha creduto che l'unico argomento che io sarei per controporre ai suoi, sarebbe il far rilevare la manifesta utilità che sarà per venire al Marsala dal titolo di 11 gradi mantenuto al *drawback*, utilità che egli ritiene ben misera cosa.

Ora io mi permetterò di fare all'egregio contraddittore le seguenti brevi osservazioni.

Senza entrare nel minuto esame dei rimborsi misurati sulla stregua del 110 un tempo e ora del 90, dei quali parlai nella discussione generale, mi permetterò di osservare che io non credo assolutamente che la differenza dell'antico col nuovo trattamento possa costituire pel Marsala, di fronte all'estero, una ragione d'inferiorità tale da arrestarne la feconda espansione. E ciò per una semplicissima ragione, che il Marsala è un vino tipo, *sui generis* che non può quindi temere la concorrenza nè dello Xeres, nè di altri vini conosciuti. Io comprendo i produttori di acquavite del Barese, quando sollevano il dubbio che col rimborso al 90 per cento si possa ferire il loro commercio, non lo divido e dirò il perchè rispondendo all'onorevole Pavoncelli, ma lo comprendo perchè si tratta di generi che possono subire una formidabile concorrenza per mezzo delle acquaviti francesi e germaniche; ma il Marsala è uno di quei vini, che non trova sugli altri mercati, come non lo trova lo Xeres, chi gli contenda lo smercio profittando di una eventuale leggiera oscillazione nel suo prezzo di costo.

L'onorevole Saporito ha dichiarato di non voler tenere in alcun conto i benefici del *drawback*.

E perchè? Io mi permetto invece di fargli osservare, che se c'è un vino per cui il *drawback* sarà specialmente utile, questo è il Marsala. Per fare infatti il vino di Marsala, bisogna scegliere dei vini ad alta alcoolicità i quali sono naturalmente molto favoriti dal *drawback*.

Saporito. Chiedo di parlare.

Pantano, relatore. Non voglio dire che prenderà sempre vini a 18 o 16 gradi per cento di alcool, ma io so di dove vengono una gran parte dei vini con cui lo si manifattura, perchè vivo in quella regione, e so che hanno al *minimum* la media di 14 gradi. Ora qualunque sia per essere il *drawback*, anche quando il titolo alcoolico sarà per esso non di 11 ma di 12 gradi, allorchè molti altri vini avranno cessato di usufruire delle particolari agevolzze del rimborso doganale, il Marsala le usufruirà sempre; siano pur minime, ma le godrà.

Giova poi non perdere di vista un'altra gravissima questione: la possibilità della frode. Io non vorrei sollevare il dubbio che vi sieno stabilimenti di Marsala che ricorrono per i loro usi agli spiriti di contrabbando. Ma la possibilità di fare questo contrabbando (e non parlo del solo Marsala, ma di tutti i vini conciat) sarà ben difficile, ad essere eliminata finchè non sia trovato, ciò che parmi impossibile, un organismo così perfetto, da vigilare con occhio d'Argo le miscele che si fanno senza il controllo della amministrazione.

Non saranno tutti i fabbricatori di Marsala che ricorreranno al contrabbando, saranno pochi, ma così pel Marsala come per gli altri vini tipi e i liquori ve ne saranno sempre, e l'amministrazione, nello interesse di tutti i contribuenti, ha il debito di tener conto anche di questa possibilità nel determinare i criterii secondo i quali deve stabilire la misura dei rimborsi.

Si dirà che non bisogna presupporre le frodi: ma pur troppo nel caso in quistione bisogna presupporre! C'è poi qualche altra osservazione da fare.

Si è invocata a titolo di considerazione la perdita che tanto le acquaviti quanto i vini conciat subiscono, invecchiando, per effetto dei cali inevitabili. È vero: ma così il Marsala, come il *cognac* a misura che invecchiano guadagnano di valore e si compensano largamente dei cali sofferti.

Per tutte queste ragioni insieme non credo che nè il *Marsala*, nè i mosti, nè i liquori, nè le acquaviti sol perchè ammessi al 90 per cento del rimborso della tassa integrale abbiano ra-

gione a lamentarsi. E mi meraviglio specialmente dell'opposizione dell'onorevole Colombo e dell'onorevole Saporito; perchè allorquando cotesto argomento si discusse in seno alla Commissione, il solo dubbio sollevato fu di sapere se il rimborso del 90 per cento riflettesse la tassa integrale o ridotta dagli abbuoni di fabbricazione; e quando, fatte le più minute verifiche, venne accertato sui calcoli precisi forniti dall'amministrazione che la restituzione si fa integralmente, se una sola obiezione venne sollevata dagli onorevoli Saporito e Colombo, fu questa: che il 90 per cento era una misura di rimborso troppo generosa.

Capisco che questa fu forse per loro una prima impressione giacchè li vedo ora di diverso avviso, ma io confesso che dall'animo mio quella impressione, derivata da calcoli e studii sereni, non si è cancellata e mi acqueta la coscienza.

Non dimentichiamo inoltre che fra i generi esportabili di questa categoria abbiamo anche il Vermout, il Fernet, i liquori, ecc., e con questo intendo rispondere all'onorevole Gianolio.

I Vermout hanno diritto al rimborso al di là dell'8 per cento di graduazione alcoolica.

Questa è tale una condizione di favore..

Gianolio. Chiedo di parlare.

Pantano, relatore. ...che se io mi fossi trovato al posto dell'onorevole Gianolio non avrei sollevato la questione.

In quanto all'onorevole Colombo egli si preoccupa dei liquori. Ma, l'onorevole Colombo faccia il conto con me, un conto brevissimo.

Io posso dimostrargli per notizia che tengo da sicura fonte e potrei, occorrendo, documentare, che il Fernet Branca si vende allo stesso prezzo a Milano come a New-York; a 2,50 o 3 lire il litro a Milano ed a 2,50 o 3 lire a New-York.

Ora io domando: come va che la casa, che fa questo liquore, lo può vendere allo stesso prezzo anche in Italia gravato di una tassa di 240 lire l'ettolitro, di quel che lo vende all'estero sgravato da così enorme tassa? Il che equivale a dimostrare che si potrebbe anche scemare il rimborso del 90 per cento anche ad un limite assai più basso senza offendere i fabbricatori di esso nelle loro esportazioni.

Questo dico per rispondere a certi alti clamori sollevati in nome dei signori liquoristi.

Essi han goduto, per esempio, e godranno ancora per tutto agosto del 110 per cento di rimborso: una vera enormità, che non saprei come qualifi-

care e che è stata per l'erario gravida di funeste conseguenze.

A questo proposito io accennai l'altro giorno al seguente fatto.

Una casa di Milano trovandosi dello spirito in deposito con la tassa già pagata in ragione di 180 lire l'ettolitro, in vista del ribasso di tassa consentito dalla nuova legge, tinge il suo spirito dandogli il colore del Rhum: prende 85 vagoni e li spedisce alla stazione di Chiasso, sdoganandolo alla frontiera svizzera come liquore e domanda il rimborso di 180 lire ad ettolitro.

Ora questa possibilità d'ingorde speculazioni, se la tassa fosse stata in limite meno alto, non si sarebbe potuta verificare. L'industriale ha fatto il suo mestiere: spetterà ora all'amministrazione il vedere se un alcool mascherato possa acquistare la qualifica di liquore e possa quindi aver diritto alla restituzione della tassa.

Io noto questo fatto soltanto per porre in luce i danni che vengono fuori dalla misura eccessiva del rimborso.

Infine l'onorevole Colombo fa una grave e ragionata osservazione; rimproverandoci, dopo aver magnificata la necessità di aiutare l'industria dei cognac, di venir poi a toglier loro il beneficio del rimborso integrale del 100 per cento; ciò che non renderebbe possibile la concorrenza per l'estero.

Onorevole Colombo, io mi sono preoccupato quanto lei di questa grave questione, e le garantisco che, se non avessi dovuto convincermi per altre considerazioni, che l'obiezione non ha fondamento, io mi sarei battuto per la sua stessa tesi con energia pari a quella da lei dimostrata, perchè credo che le facilitazioni date alle confezioni dei cognac costituiscano il miglior pregio di questa legge.

Ma i cognac, come le diverse acquaviti, possono esportarsi all'estero senza bisogno di deduzione del 10 per cento, perchè essi possono usufruire del diritto che nasce dal reggimento doganale, in virtù del quale la merce in deposito assimilato al doganale si considera come merce estera e quindi non soggetta a pagamenti di sorta per il consumo nell'interesse dello Stato.

Ora siccome noi abbiamo consentito per i cognac che siano custoditi in fabbriche speciali assimilate ai depositi doganali, onde poter constatare il calo di giacenza, così essi potranno usufruire perfettamente di questo beneficio.

Il cognac che non ha fatto alcuna operazione all'interno, sortirà per l'estero senza pagar tassa di sorta. Ed io di questo ho voluto tranquillizzarmi interrogando l'amministrazione centrale la

quale mi ha dato in proposito le più formali e categoriche assicurazioni. E così va la cosa. Di queste stesse agevolazioni possono anche valersi, quando vogliono, le altre acquaviti. E credo con ciò di avere eliminato ogni dubbio dall'animo dei miei contraddittori.

Finalmente debbo una risposta all'onorevole Pavoncelli, il quale ha fatto un esame abbastanza analitico delle condizioni fatte all'acquavite del Barese mostrando gl'inconvenienti che sorgerebbero dall'incepparne l'esportazione. Io dirò anzitutto all'onorevole Pavoncelli che le acquaviti di una certa qualità, di qualità ottima, potrebbero usufruire degli stessi utili del cognac. L'acquavite quando è fatta bene equivale al cognac.

Pavoncelli. Perfettamente.

Pantano, relatore. Dunque potrebbero avvantaggiarsi delle disposizioni relative al cognac. In quanto all'acquavite comune, io ho questo convincimento, che noi la concorrenza vera all'acquavite estera non la faremo mai sul terreno del semplice *bon marché*; perchè l'Austria, la Germania, la Francia, che producono una quantità di spirito enorme, estratto dai cascami della lavorazione delle barbabietole e delle patate, ci daranno sempre dell'acquavite ad un buon mercato tale che per noi sarebbe follia, a forza di abbuoni e di agevolazioni, voler contendere ad essa i mercati esteri.

Il vero modo di fare la concorrenza e con successo, sta non già nel solo buon mercato, ma nella qualità dell'acquavite e del cognac, fatti cioè con spirito estratto dal vino. Allora la differenza di prezzo sui mercati esteri tra l'acquavite italiana e quella estera di grano, di barbabietole e di patate, troverà largo compenso nella bontà della merce. Perchè bisogna tener conto di tutto l'insieme della legge. Diceva l'onorevole Imbriani: come! L'Austria dà il premio all'esportazione dei suoi spiriti, e voi ci mettete in una condizione inferiore?

Ma, amico Imbriani, per l'Austria lo spirito rappresenta ciò che per noi rappresenta l'eccesso del vino. Essa ha necessità di scaricarsi della enorme quantità di spirito, di cui rigurgitano tutti i suoi *docks*, come noi abbiamo interesse di liberarci delle immense giacenze del nostro vino. Il premio noi lo diamo ai nostri vini, e forse in una misura più generosa di quel che l'Austria non faccia per i suoi spiriti. Bisogna considerare la situazione nel suo complesso.

L'amico Imbriani soggiunge: pensate alla condizione degli agricoltori!

Ma tutta questa legge è informata appunto e quasi esclusivamente al concetto di aiutare gli agricoltori. Intendiamoci però bene. Se si trattasse soltanto di una legge, la quale non guardasse che un lato solo della questione, per la quale si venisse a chiedere soltanto in nome dei bisogni dell'esportazione la restituzione della tassa al cento per cento, io sarei con voi.

Ma quando vi sta dinanzi una legge la quale, nel suo complesso, rompe la vecchia compagine del privilegio, rivendicando la completa libertà di manifatturazione nei grandi e piccoli stabilimenti, in ogni angolo del paese; quando voi avete, contemporaneamente a tutto questo, mantenuto da un lato l'attuale *drawback*, per non alterare le condizioni eccezionali di provincie sofferenti rispettando dall'altro lato i privilegi di alcune industrie, che presto o tardi dovranno cessare, ma che l'acutezza della crisi non consente per ora di sopprimere, quando avete consentiti degli abbuoni alla distillazione delle materie prime, con cui vi è resa possibile la concorrenza la più formidabile all'importazione delle materie estere, a quegli stessi grani, che vengono da quell'Austria-Ungheria alla quale si riferisce l'onorevole Imbriani, voi siete obbligati a guardare ed a studiare questa legge da parecchi lati. Siete obbligati anche a pensare alle condizioni favorevoli, che essa legge fa ai *cognac*, ai vini, alle vinaccie, ai depositi privati per l'esportazione, alla soppressione dell'importazione temporanea, al suo scopo igienico che è una salvaguardia della pubblica salute, ma in pari tempo una poderosa garanzia economica contro l'eccesso della concorrenza estera costretta a presentarsi alla frontiera con alcool purissimi, e quando avete dinanzi a voi tutto cotesto insieme di disposizioni legislative, non bisogna lasciarsi preoccupare da osservazioni secondarie ed isolate. (*Bravo!*)

E poichè nell'onorevole ministro delle finanze tanto nel concetto informatore della legge, che nell'esame e nelle modifiche per migliorarla, la Commissione trovò insieme alla maggiore arrendevolezza, il sentimento più elevato e completo di volere armonizzare insieme gli interessi della finanza con quelli dell'economia nazionale, per parte vostra e per parte mia era ed è debito di assoluta lealtà di sostenerlo anche in questa questione finanziaria, alla quale egli ammette grandissima importanza (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni!*).

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole relatore Pantano, sono le mie. Queste dichiarazioni io le ho fatte dinanzi alla Commissione, quando si trattò di discutere gli abbuoni. Nell'accettare gli allargamenti proposti dalla Commissione, credo di essere arrivato al massimo limite possibile, giacchè sorpassandolo si pregiudicherebbero certamente gli interessi della finanza. *Sunt certi denique fines*; ed io prego la Camera di considerare che per il vantaggio dell'enologia e, in generale, dell'agricoltura italiana, questa legge ha fatto le massime concessioni. Vogliasi ricordare le gravi parole dell'onorevole Pavoncelli, che io ho notate, alle quali ho accennato ieri e che ripeto oggi, vale a dire, che il ministro delle finanze in questa occasione si preoccupò più dell'interesse dell'economia nazionale, che non di quello immediato della finanza. E questo è vero. Ma ieri, (non lo ripeterò), ho spiegato quale attinenza abbiano le due questioni, e come una s'incardini nell'altra. Oltre questi limiti il Governo non è, nè può essere disposto ad andare. Per conseguenza dichiaro che respingo tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8, e che mantengo il *drawback* tal quale è stabilito nell'articolo di legge già accettato dalla Commissione.

Voci. Ai voti!

Presidente. Prego la Camera di prestarmi attenzione.

L'onorevole Bertana ha un articolo sostitutivo all'articolo 8. Onorevole Bertana, lo mantiene o lo ritira?

Bertana. Lo mantengo.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. È strana la cosa; l'onorevole Bertana è più realista del Re. Però, come non voglio tediare la Camera, farò una dimostrazione brevissima.

Se si approvasse la soppressione da lui proposta, sa egli che cosa avverrebbe? Che rimarrebbe in vigore soltanto l'articolo 22 del testo unico della legge del 12 ottobre 1883, e quindi il *drawback* si ridurrebbe a 88 lire, in luogo di 90. Vuole questo? Se desidera questo, e se la Camera acconsente, io vi acconsento volentieri.

La dimostrazione è semplicissima. L'articolo, di cui egli domanda la soppressione, è l'articolo 23 del testo unico, il quale è riportato a pagina 50 della relazione dell'onorevole Pantano, e dice così:

« Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato, ovvero sarà concessa l'esenzione dei

diritti sull'alcool estero che vi convenga introdurre »

L'articolo 12 della legge del 2 aprile 1886 è quello che ammette la restituzione per graduazione nella misura del 90, 100, o 110.

Quando questi due articoli siano abrogati, che cosa rimane? Rimane l'articolo 22 del testo unico, così concepito:

« Nei casi di esportazione, è restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti od in bottiglie, nella misura dell'88 per cento. »

Se, torno a dire, è questo che domanda l'onorevole Bertana, e se la Camera vi acconsente, io, da parte mia, vi aderisco. (*Si ride*).

Presidente. Dunque, onorevole Bertana, mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Bertana. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole Bertana propone un articolo sostitutivo, che è il seguente:

« Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti del 12 ottobre 1883, n. 1640 serie 3ª e quello dell'articolo 12 della legge 3 aprile 1886, n. 3754, serie 3ª. »

Il Governo e la Commissione hanno dichiarato di respingere quest'articolo sostitutivo.

Lo pongo a partito.

Chi è d'avviso di approvarlo si alzi.

(*Non è approvato*).

Vengono ora gli emendamenti proposti al primo capoverso.

L'onorevole Pavoncelli fa questa proposta più radicale:

« Nei casi di esportazione, ecc. è restituita la tassa per intero. »

A questa proposta si sono associati gli onorevoli Colombo e Gianolio.

L'onorevole Saporito si unisce a questa proposta dell'onorevole Pavoncelli, o mantiene la sua?

Saporito. Mi permetta una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha già parlato tre volte. Faccia la sua dichiarazione.

Saporito. Io sono dolente delle parole dette dal relatore della Commissione. Egli non ha addotte delle ragioni per combattere il mio emendamento.

Presidente. Non entriamo nel merito. (*Rumori*).

Saporito. È bene che la Camera sappia che quest'articolo di legge peggiora per i vini fatturati come il Marsala la posizione, che ad essi vien fatta dall'attuale legge. Questa disposizione che io ho creduto mio dovere combattere produce a loro danno una perdita per ogni ettolitro di alcool di 24 lire. Non ci è ragione nè giustizia nè convenienza, nel voler far votare al Parlamento simili enormezze.

Presidente. Ma la prego di dirmi se mantenga o no il suo emendamento.

Saporito. Lo mantengo e protesto contro l'ingiustizia che si vuol commettere.

Presidente. Se lo mantiene dunque verrebbe dopo quello dell'onorevole Pavoncelli qualora questo non fosse approvato. Potrebbe associarsi a quello dell'onorevole Pavoncelli.

Saporito. No, no. Quello dell'onorevole Pavoncelli è più largo ed io voglio limitare la misura del 100 per cento nella restituzione della tassa sugli alcool ai soli vini conciati e ai liquori.

Presidente. Metterò dunque prima a partito quello dell'onorevole Pavoncelli.

Pavoncelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavoncelli.

Pavoncelli. Io sono obbligato a mantenere il mio emendamento per domandare uno schiarimento all'onorevole relatore ed al ministro.

Io ho sentito parlare di tassa integrale; ora è probabile che si dica qualcosa su cui può nascer confusione. Colui che esporta l'alcool tratto dal vino, domanda nel mio emendamento di aver altrettanto quanto per tassa avrebbe pagato. Qui nel dirsi: *integralmente* che si vuole intendere? La stessa quantità più o meno? (*Conversazioni*).

Presidente. Ma non facciamo conversazioni, e tengano conto della giusta impazienza della Camera. Non verremo così alla fine di quest'articolo.

Pavoncelli. Le merci ammesse nei magazzini di un fabbricante o di un proprietario è *ipso facto* equiparato alla merce estera e come tale si trova esclusa dall'abbuono del 10 per cento? Perché, se è così, il mio emendamento non ha ragione di essere.

Presidente. Ma dica se lo mantiene o no.

Pavoncelli. Lo mantengo.

Pantano, relatore. Se me lo permette rispondo io due parole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano, relatore. Per tassa integrale intendiamo che la tassa si restituisca senza dedurre

l'abbuono. Intendiamoci bene sulla spiegazione, perchè non voglio che succedano equivoci.

Ci sono due modi di restituzione l'uno per le miscele, che si fanno sotto la sorveglianza dell'amministrazione, l'altro per quelle che si fanno al di fuori di questa sorveglianza. Quando le miscele si fanno senza la sorveglianza dell'amministrazione, siccome chiunque si può presentare col suo vino manifatturato, senza dar ragione da qual parte gli sia venuto lo spirito, che ha messo nel vino, si presuppone che l'abbia pagato le tasse che lo gravano, ed ha il diritto di chiedere il rimborso di queste tasse pagate per quanti gradi di spirito esistono nel suo vino al di là degli 11 gradi, e nella misura stabilita. Questa è una questione che non ammette dubbio. Il 90 per cento si rimborsa sulla tassa nominale, non menomata da abbuoni di fabbrica.

Pavoncelli. Ma l'esportazione dell'alcool.

Pantano, relatore. Esaminiamo le altre forme dell'esportazione cioè: il vino, che si carica sotto la sorveglianza dell'amministrazione e lo spirito che si esporta in natura. Qui avviene il seguente metodo di rimborsi.

Come ha detto benissimo l'onorevole Pavoncelli, spianandomi la via in questa dimostrazione, il compenso dell'abbuono che fa lo Stato non è in danaro, ma in genere; vale a dire che se voi avete il 10 per cento d'abbuono, quando fate 100 litri di spirito il Governo si fa pagare la tassa su 90 e ve ne lascia 10 liberi di tassa di fabbricazione, per farne quello che volete.

Ora quando dai magazzini assimilati ai doganali esce lo spirito per andare direttamente all'estero o anche mescolato ai vini, naturalmente il Governo vi restituisce la tassa fino al limite da voi pagato, cioè per 90 dei 100 ettolitri liquidati.

Gli altri 10 ettolitri residuali hanno diritto di riversarsi sul mercato interno, pagando la sola tassa di vendita essendo ritenuti esenti da quella di fabbricazione.

Questo è il metodo, il congegno della reintegrazione della tassa ed in questo modo si fa sì che il demanio garantisca i suoi interessi e il fabbricante vi trovi sempre il suo utile. Perchè io farò osservare all'onorevole Pavoncelli, che se per avventura il fabbricante non trovasse modo di riversare questi residui liberi sul mercato, nella circolazione interna, chi gli contende, pagata la tassa di vendita, di miscelarli, senza controllo governativo nei vini e ripresentarli così alla

dogana per essere rimborsato su di essi del 90 per cento sulla tassa integrale?

Queste spiegazioni erano indispensabili.

Presidente. Verremo ai voti. Onorevole Pavoncelli, mantiene il suo emendamento?

Pavoncelli. Domando di parlare per uno schiarimento. (*Oh! Oh! — Rumori.*)

Presidente. Ma in tal modo non la finiremo più. Dichiarate se mantiene o no il suo emendamento.

Pavoncelli. Sì, lo mantengo.

Presidente. Va bene: verremo ai voti. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi.

Metterò dunque a partito prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Pavoncelli, a cui si sono associati gli onorevoli Gianolio e Colombo. Ove questo sia respinto, metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Saporito, che è meno largo. Quando anche questo venga respinto metterò a partito il primo capoverso dell'articolo quale è proposto dalla Commissione.

Rileggo l'emendamento dell'onorevole Pavoncelli.

L'onorevole Pavoncelli propone che al primo capoverso dell'articolo 8 si dica:

“ Nei casi di esportazione, ecc. è restituita la tassa per intero. ”

(*Dopo prova e controprova la Camera respinge questo emendamento.*)

Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Saporito. Lo ritira?

Saporito. No, lo mantengo.

Presidente. Va bene. Leggo l'emendamento dell'onorevole Saporito:

“ Sono abrogate le disposizioni in vigore, riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie. ”

(*La Camera respinge questo emendamento. Viva ilarità.*)

Metto a partito il primo comma dell'articolo della Commissione, che rileggo:

“ Nei casi di esportazione, è restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti, o di vini conciatati in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento. ”

(*È approvato.*)

Viene ora il secondo capoverso dell'articolo 8, sul quale non è fatta alcuna proposta:

“ Per i vini che si esportano, quando gli inte-

ressati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento. »

Pongo a partito questo capoverso dell'articolo.
(È approvato).

Viene ora il terzo capoverso dell'articolo:

« A partire dal 1° gennaio 1890 » la Commissione ha proposto « dal 1° ottobre » il Governo accetta?

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Sì.

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha proposto la seguente modificazione:

« Art. 8. Propongo sopprimere al terzo alinea le parole: *A partire dal primo giorno di gennaio 1890.* »

Onorevole Vastarini-Cresi, ha facoltà di parlare.

Vastarini-Cresi. Io debbo felicitarvi di aver presentato quest'emendamento imperocchè la Commissione ed il Governo, dopo la presentazione della legge, sono venuti ad altro consiglio. Le ragioni però che hanno determinato il Governo e la Commissione mi sembrano tali che avrebbero dovuto spingerli fino alla accettazione completa del mio emendamento. E per vero, se questa legge ha uno scopo igienico, io mi raccomando alla coerenza dell'onorevole relatore, perchè procuri che sia subito raggiunto lo scopo che la legge si prefigge. Con questo secondo comma la facilitazione della restituzione della tassa è subordinata alla condizione che la miscela si faccia con alcool etilico. E perchè? Ragionevolmente si è voluto mettere questa restrizione al beneficio del rimborso poichè si è veduto e dimostrato che l'alcool anilico attossicava le popolazioni.

Mettendo la data 1° gennaio 1890 che cosa si faceva? Si proclamava il giubileo dell'attossicazione (*Ilarità*) per un semestre, imperocchè il beneficio si sarebbe potuto ottenere nel 1890 mentre nel periodo anteriore, che pur sarebbe governato dall'attuale legge, si sarebbe continuato nel regime di restituire la tassa anche per l'alcoolizzazione fatta con l'alcool amilico.

La Commissione viene fino al 1° ottobre. Ora non so come l'onorevole relatore si possa accomodare alla responsabilità che a lui può venire dal far attossicare la gente per due mesi; ed io debbo ritenere che tutta quella paura di avvelenamento la Commissione non la avesse; poichè altrimenti

non avrebbe proposto di aspettare ancora sei mesi per porvi riparo.

Così stando le cose, io non vorrei trovarmi nei panni loro un minuto solo, soprattutto dopo ricordate le parole scritte dall'onorevole relatore.

Egli ha detto: « Gli accurati studi comparativi del Laurier, hanno posto in evidenza che i crimini e i delitti più rimarchevoli, (e qui si tratta di complicità in un senso lato) (*Risa*) attribuiti all'abuso di bevande alcoliche, stanno in Francia in rapporto diretto con l'impiego di spiriti diversi da quello fornito dal vino. »

Ora, poichè si è riconosciuto che di qui al mese di ottobre o a novembre spiriti usciti dal vino non ce ne saranno, non comprendo perchè si debba mettere questa limitazione.

Se non ci saranno spiriti non si faranno le miscele; bisognerà aspettare a farle più tardi.

Io vorrei che la Commissione fosse conseguente e lasciasse la libertà a coloro che vogliono profittare di questo beneficio di potersi servire contemporaneamente all'andata in vigore della legge di questa benefica disposizione.

Mi auguro che per rispetto alla propria coerenza la Commissione vorrà accettare la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Debbo rispondere una parola all'onorevole Vastarini-Cresi, perchè sento il debito di assicurare la sua coscienza di deputato e di italiano facendogli osservare, che siccome fino alla formazione del regolamento pel consumo dell'alcool all'interno, l'obbligo di usare spirito di vino o alcool etilico concerne la sola esportazione così il suo animo patriottico può star tranquillo, perchè tutto al più si tratterebbe, ritardando di qualche mese l'igienico provvedimento, non di pregiudicare la pubblica salute in Italia, ma di salvaguardare un po' meno quella degli stranieri, fra cui sono anche i nemici della nostra cara patria, di cui tanto giustamente egli si preoccupa.

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi mantiene la sua proposta? Ha guadagnato quattro mesi, rinunzi agli altri due.

Vastarini-Cresi. Per deferenza, rinunzio.

Presidente. Grazie.

L'onorevole Colombo ha pure un emendamento a questo secondo capoverso: sostituire alle parole: « o di spirito di vino », le seguenti: « o di spirito di vino rettificato ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento. »

La Commissione lo accetta?

Pantano, relatore. La Commissione l'accetta quante volte venga tolta la parola *rettificato*. Non ho da spendere molte parole per convincere l'onorevole Colombo, che la mia domanda è perfettamente logica e pratica ad un tempo; perchè la rettificazione, indispensabile per gli spiriti industriali, non lo è per gli spiriti di vino, i quali con dei processi di purificazione e con apparecchi perfezionati possano venir prodotti direttamente senza che abbiano bisogno della rettificazione. Ora siccome mettendo nell'inciso dell'articolo la parola *rettificato* creeremmo soltanto un vincolo non necessario, anzi dannoso, spero che egli accetterà la soppressione da me proposta.

Presidente. Dunque la Commissione accetta l'emendamento.

Pantano, relatore. Purchè sia tolta la parola *rettificato*.

Presidente. ... di spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi dal regolamento.

Pantano, relatore. Perfettamente.

Presidente. Onorevole Colombo, consente?

Colombo. Sì.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 8 con gli emendamenti accettati cioè che si dica dal 1° ottobre invece che dal 1° gennaio 1890, e l'altro dell'onorevole Colombo senza la parola *rettificato*.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Questa discussione continuerà domani.

Comunicasi il risultamento della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a enumerare i voti.
(I segretari Pullè e Quartieri numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Facoltà alla provincia di Bari di eccedere con la sovrimposta del 1889 il limite legale.

Presenti e votanti. 187

Maggioranza. 94

Voti favorevoli. 138

Voti contrari. 49

(La Camera approva).

Comunicasi un'interpellanza del deputato Imbriani.

Presidente. Comunico la seguente domanda di interpellanza.

“ I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro degli esteri, sull'azione del Governo italiano,

di fronte a quella di altri Governi verso la Confederazione Elvetica.

“ Imbriani, Mellusi, Armirotti, Aveni, Basetti, Sacchi, Meyer, Diligenti, Costa, Musini. ”

Onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, la prego di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa domanda di interpellanza.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Siccome il Governo non ha spiegato alcuna azione nelle cose dell'Elvezia, nulla ho da rispondere; quindi non posso accettare l'interpellanza.

Imbriani. Ciò significa dunque un diniego?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Ho risposto che il Governo italiano nessuna azione ha esercitato sulla Svizzera.

Imbriani. Allora prendo atto di questa dichiarazione e ne sono lieto.

Il deputato Benedini rivolge una interrogazione al ministro degli affari esteri.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, la prego di dichiarare se e quando intenda rispondere alla domanda di interrogazione da me ieri annunciata, degli onorevoli Benedini, Righi, Pullè ed altri, sul divieto preventivo imposto dall'autorità austriaca di Riva allo sbarco di una comitiva di regnicoli organizzata a scopo di una gita di piacere.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Quantunque l'ora sia tarda, posso rispondere subito.

Presidente. Allora, se la Camera consente, do facoltà di parlare all'onorevole Benedini.

Benedini. Motivo all'interrogazione che parecchi onorevoli colleghi ed io abbiamo rivolto all'onorevole presidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri è il fatto seguente. Pel giorno di sabato 29 giugno passato, l'amministrazione della Società che esercita le tramvie nella provincia di Brescia aveva organizzato, come già altre volte, una gita di piacere da Brescia, toccando Salò, a Riva, all'estremità del lago di Garda, in possesso dell'Austria. Quando d'un tratto, sabato mattina, lo stesso giorno della gita, i giornali bresciani annunziarono che la gita era sospesa.

L'un giornale scrive così:

“ La gita a Riva che era stata organizzata per oggi dalla Società provinciale dei trams venne contromandata in seguito alla notizia che le au-

torità austriache non avrebbero permesso lo sbarco dei gitanti a Riva. Per nostre private informazioni ci consta infatti che il capitano di Riva ordinò che non si permettesse l'approdo di alcun battello all'infuori di quelli che fanno l'ordinario servizio del lago e nello stesso tempo proibì alla musica cittadina di uscire oggi in corpo per qualsiasi ragione. Egli mantenne tali disposizioni ad onta dei vivi reclami del podestà e di moltissimi esercenti di Riva. »

Seguono i commenti del giornale e che io ometto.

L'altro giornale, più brevemente, scrive:

“ La gita di piacere a Riva, che dovea aver luogo oggi, fu sospesa dietro ordine dell'autorità austriaca.

“ Non comprendiamo il perchè di questa draconiana misura, molto più che la gita precedente non avea dato luogo ad alcun incidente spiacevole. »

Sul fatto nessun dubbio pare possa correre. Ma quali le cause che l'hanno determinato? Mistero!

Gite di piacere, come quella ora sospesa, ebbero luogo, già lo annunziavi, altre volte. Alcune promosse lo scorso anno, se non erro, dall'amministrazione della rete Adriatica. Mai vi fu occasione a lamento. Anche l'ultima ch'ebbe luogo, circa quindici giorni or sono, e pure organizzata dall'amministrazione dei trams, non offrì appiglio di sorta all'autorità austriaca.

Pure nel giugno testè scorso seguì una gita di trentini a Brescia, furono accolti, come era naturale, con larga cordialità e con affettuosa espansione; ma non vi fu alcuna manifestazione politica.

Quale dunque la causa di quell'improvviso divieto?

Noi non sappiamo trovarne alcuna, e però tanto più grave apparisce il fatto di tale scortesia, poichè non saprei altrimenti chiamarla, nei rapporti internazionali.

Ha l'onorevole ministro qualche maggiore informazione in proposito? Crede poterci dire quali provvedimenti intenda adottare perchè l'atto scortese sia riparato e si eviti il pericolo che si rinnovì?

Io nutro fin d'ora fiducia e, con me, i miei colleghi nell'interrogazione, di poter essere soddisfatti della risposta dell'onorevole ministro, perchè, se non disconosciamo la delicatezza della situazione e le difficili responsabilità che ne conseguono, sappiamo del pari, d'altra parte, che

l'uomo che sta a capo del Governo e regge il Ministero degli esteri non è ad alcuno secondo nel sentimento altissimo della dignità nazionale.

Crispi, *presidente del Consiglio*. Ringrazio l'onorevole Benedini delle ultime sue parole cortesissime verso di me.

Appena lessi in un giornale di Brescia le notizie che l'onorevole nostro collega ci ha riferito, chiesi informazioni, e spero che non tarderò ad averle. Appena saranno conosciute dal Ministero le comunicherò alla Camera. (*Parità e commenti*).

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Benedini.

La seduta termina alle 7. 25.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio. (122)

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici. (87-96)

Discussione dei disegni di legge:

3. Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti delle fabbriche di seconda categoria. (58)

4. Costituzione di consorzi fra più provincie per la costruzione sistemazione e conservazione delle strade provinciali. (94)

5. Sul personale di pubblica sicurezza. (5)

6. Cessione dei regi teatri di Napoli a quel municipio. (17)

7. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (95)

8. Sul servizio telefonico. (10)

9. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (65)

10. Conversione in legge del decreto reale 24 gennaio 1886, n. 3637, (serie 3ª) costitutivo del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. (75)

11. Revisione generale dei redditi sui fabbricati. (108)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.